



STRUTTURE AMMINISTRATIVE GIUNTA REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: POL. DI MERC. ED ORG. DELLE FILIERE. PROG. INTEGR.

DETERMINAZIONE

N. G01485 del 04/11/2013

Proposta n. 16263 del 18/10/2013

Oggetto:

Reg. (CE) n. 320/2006 art. 6 e Reg. (CE) n. 968/2006. Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 "Piano di Azione della Regione Lazio". Determinazione n. A12685 del 11-12-2012. Modifica dei modelli per l'effettuazione dei controlli ex post. Adozione delle disposizioni sui controlli relativi al mantenimento degli impegni ex post e adozione delle schede per la determinazione dei recuperi e delle sanzioni.

Proponente:

Estensore	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile del procedimento	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile dell' Area	S. SBAFFI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore		_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. (CE) n. 320/2006 art. 6 e Reg. (CE) n. 968/2006. Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 “*Piano di Azione della Regione Lazio*”. Determinazione n. A12685 del 11-12-2012. Modifica dei modelli per l’effettuazione dei controlli ex post. Adozione delle disposizioni sui controlli relativi al mantenimento degli impegni ex post e adozione delle schede per la determinazione dei recuperi e delle sanzioni.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Politiche di Mercato ed Organizzazione delle Filiere.
Progettazione Integrata

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.s. m.m. e i.i. recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive m.m. e ii. relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii. recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione e successive m.m. e i.i. che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che ha sostituito il Reg. (CE) n. 1975/2006;

VISTA la Legge 23 dicembre 1986, n. 898 avente ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo”;

VISTO il Decreto del MIPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. e ii. avente ad oggetto: “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008 e s.s. m.m. e i.i., con la quale, tra l'altro, sono state approvate le "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013";

VISTA la DGR n. 161 del 05-03-2010 avente ad oggetto: "Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. Recepimento del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05";

VISTA la Determinazione n. A11961 del 23-12-2011 avente ad oggetto Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Disposizioni per l'effettuazione dei "Controlli ex post" per le "Misure a investimento" (art. 29 Reg. (UE) n. 65/2011);

VISTA la DGR n. 319 del 10 Ottobre 2013 avente ad oggetto: Reg. CE 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2007/2013. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 412/2008 e ss. mm. e ii.. Semplificazioni amministrative;

CONSIDERATO che la sopra citata DGR n. 319 del 10 Ottobre 2013 stabilisce, tra l'altro che:

- i termini per le comunicazioni alla Regione, da parte dei beneficiari, relative all'accettazione del provvedimento di concessione degli aiuti, all'avvenuto affidamento o aggiudicazione dei lavori, all'avvenuto inizio dei lavori ed alla conclusione dei lavori, sono da considerare a tutti gli effetti quali termini ordinatori e pertanto, per il mancato rispetto degli stessi, non sarà applicata la decadenza dal contributo o l'istituto della riduzione;
- le disposizioni emanate ai sensi del comma 3 dell'art. 28 (Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento) delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento sono conformate a quanto stabilito nel presente atto, anche mediante l'adozione di specifici atti amministrativi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 320 del 20 febbraio 2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e in particolare l'art. 6 il quale istituisce un regime di aiuti per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell'industria dello zucchero;

VISTO il Regolamento (CE) n. 968 del 27 giugno 2006 e s.s. m.m. e i.i. della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, ed in particolare gli articoli 26 e 27 riguardanti rispettivamente recuperi e sanzioni;

CONSIDERATO che l'art.26 del citato Reg. CE 968/2006 stabilisce che "*se il beneficiario non adempie in tutto od in parte agli impegni previsti l'aiuto è recuperato proporzionalmente all'impegno o agli impegni non rispettati*" ;

VISTO il "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero" (art. 6 Reg. (CE) 320/2006), sul quale la Conferenza Stato Regioni ha sancito la propria intesa nella seduta del 20 marzo 2008;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 recante "Reg. (CE) n. 320/2006 (art. 6) Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Approvazione del Piano di Azione

della Regione Lazio”, con cui vengono stanziati € 1.238.998,31 per la misura 121 e € 1.858.497,47 per la misura 311 az. 3 e si incarica il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale ad emanare, con proprio provvedimento, le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del Piano di azione regionale;

VISTI i bandi approvati, in attuazione della D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 di cui sopra, con le Determinazioni n. C1869 del 08-08-2008, n. C0159 del 12-02-09, n. C0950 del 21 aprile 2010 e n. A5315 del 28-10-2010;

VISTA la Circolare Agea n. 36 del 07/11/2008 e s.s. m.m. e i.i. avente ad oggetto: “Sviluppo rurale - “Procedura Registrazione Debiti” - acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti”.

VISTA la Circolare Agea n. 21 del 27 marzo 2009 avente ad oggetto: “OCM Zucchero – Aiuto alla diversificazione (Art. 6) - istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio e n. 968/2006 della Commissione”.

VISTA la Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010 riguardante OCM Zucchero – Aiuto alla diversificazione (Art. 6) - istruzioni applicative generali per la presentazione e il controllo delle domande di pagamento ai sensi del Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio e n. 968/2006 della Commissione;

VISTA la Circolare Agea n. 32 del 5 agosto 2010 avente ad oggetto: OCM Zucchero – Aiuto alla diversificazione (Art. 6) - istruzioni applicative generali per la presentazione e il controllo delle domande di pagamento ai sensi del Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio e n. 968/2006 della Commissione. Modifica alla circolare AGEA n. 6 del 17 marzo 2010 con cui viene sostituito integralmente il testo del paragrafo 8.6 della Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010 su “*Recuperi e sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni*” con la quale viene stabilito che in caso di non adempimento, in tutto o in parte, degli impegni previsti da parte del beneficiario si applicano le disposizioni degli articoli 26 e 27 del Reg. (CE) n. 968/2006, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 320/06 del Consiglio;

CONSIDERATO che il paragrafo n. 8.5 della sopra citata Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010 riguardante i Controlli ex post stabilisce, tra l’altro, che “*Ai sensi dell’art 30 del Reg. CE 1975/2005, i controlli ex-post sono effettuati su operazioni connesse alle misure ad investimento per le quali continuano a sussistere impegni successivi alla decisione di finanziamento (art. 72 del Reg. (CE) 1698/2005), secondo quanto specificato nelle disposizioni regionali*” e che “*Qualora dalle risultanze dei controlli ex-post si rilevino pagamenti indebiti, tali importi devono essere recuperati secondo le modalità stabilite dalla Circolare dell’OP AGEA n. 36 del 7.11.2008 e successive modifiche*” ;

CONSIDERATO che nell’allegato A alla sopra citata D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 è previsto, tra l’altro, che “*per quanto concerne i controlli, saranno acquisite le modalità che saranno stabilite in base a specifiche disposizioni predisposte da AGEA, coerentemente a quanto previsto nell’ambito del PSR Regione Lazio*”. Inoltre è previsto sia per la Misura 121 che per la Misura 311 az. 3 che “*Per quanto non espressamente previsto nelle schede di misura si rinvia alle disposizioni contenute nel PSR 2007/2013 della Regione Lazio, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale ed in particolare alle “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento” approvate con D.G.R. n. 412 del 30 maggio 2008.*

CONSIDERATO che nell'ambito della Regione Lazio con la sopra citata DGR n. 161 del 05-03-2010 sono state stabilite, tra l'altro le disposizioni per le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che si applicano anche in fase di controllo ex-post;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto stabilito dal sopra citato allegato A alla D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008, occorre mantenere una coerenza con quanto previsto nell'ambito del PSR della Regione Lazio per quanto concerne i controlli e nello stesso tempo garantire il rispetto della specifica normativa dell'OCM Zuccheri;

CONSIDERATO che Il punto 5.3 (Controlli) del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero prevede che *“Per quanto concerne i controlli, saranno acquisite le modalità che saranno stabilite in base a specifiche disposizioni predisposte dall'Organismo Pagatore, d'intesa con le Regioni per la dovuta coerenza con le norme previste nell'ambito dei rispettivi PSR. In ogni caso, si applica il disposto degli articoli 26 e 27 del Reg. CE n.968/2006, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 320/06 del Consiglio”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell' art. n. 27 del ripetuto Reg. (CE) 968/2006, agli importi dei recuperi di cui al precedente ritenuto vadano applicate le penalità commisurate al 10% od al 30%, in dipendenza della volontarietà e gravità del mancato rispetto degli impegni;

VISTA la Determinazione n. A12685 del 11-12-2012 avente ad oggetto: *“Reg. (CE) n. 320/2006 art.6. Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 “Piano di Azione della Regione Lazio”. Approvazione dei modelli e nomina della commissione per l'effettuazione dei “Controlli ex post” con la quale è stato disposto:*

- di considerare non vincolante per le aziende beneficiarie dell'aiuto relativo al Programma Nazionale di Ristrutturazione del Settore Bieticolo-saccarifero l'obbligo della tenuta della contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A. fino a quando non sarà messa a loro disposizione l'assistenza da parte dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) per l'utilizzo dell'applicativo informatico denominato GAIA.
- di approvare lo schema fac-simile del “verbale di controllo ex post” (Allegato A), e i modelli “Allegato 1 – Verifiche relative agli impegni ex post specifici di Misura” predisposti per le misure 121 e 311 az. 3 (Allegato B), che si riportano in allegato alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante;
- di nominare, per l'effettuazione dei controlli ex post, la commissione costituita da :
 - ACITELLI BERNARDINO
 - BONATI FEDERICA
 - CARBONETTI ALFONSO
- che le decisioni assunte dalla Commissione dovranno essere adottate all'unanimità e che tutte le operazioni effettuate dovranno essere predisposte sugli appositi modelli di verbale di controllo ex post di cui agli allegati B e C;

CONSIDERATO che a partire da gennaio del 2013 è stata messa a disposizione delle aziende l'assistenza da parte dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) per l'utilizzo dell'applicativo informatico denominato GAIA e sono stati inviati alle aziende i codici per l'utilizzo dell'applicativo informatico denominato GAIA al fine della tenuta della contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A.;

VISTA la Determinazione n. A00309 del 24-01-2013 avente ad oggetto: Reg. (CE) n. 320/2006 art.6. Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 *“Piano di Azione della Regione Lazio”*. Disposizioni per il rispetto dell’impegno concernente l’obbligo della tenuta della contabilità aziendale da parte delle imprese beneficiarie degli aiuti;

CONSIDERATO che con la sopra citata Determinazione n. A00309 del 24-01-2013 è stato stabilito:

- di rettificare le Determinazioni n. C1869 del 08-08-2008, n. C0159 del 12-02-09, n. C0950 del 21-04-2010 e n. A5315 del 28-10-2010 eliminando per la sola Misura 311 az. 3 l’obbligo, previsto all’articolo n. 4 dell’allegato n. 2 delle medesime Determinazioni, di tenere per almeno un quinquennio la contabilità aziendale secondo gli standard della metodologia R.I.C.A., e rendere disponibili, a fini statistici, i relativi dati;
- di rettificare la Determinazione n. A4122 del 13-04-2011 eliminando per la sola Misura 311 az. 3 l’obbligo, previsto nel modello di atto di concessione ad essa allegato, di tenere la contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A. per un periodo di almeno cinque anni e di rendere disponibili i dati relativi alla contabilità aziendale entro il 31 gennaio di ogni anno del quinquennio oggetto dell’impegno;
- di consentire alle imprese che hanno percepito il primo pagamento della Misura 121 entro il 30 aprile 2011, con obbligo di invio dei dati entro il 31 gennaio 2012, di trasmettere, entro il 30 aprile 2013, la contabilità afferente al solo 2012, facendo decorrere l’obbligo della tenuta della contabilità aziendale a partire dal 1° gennaio 2012;
- di prorogare alla data del 30 aprile 2013 la scadenza del 31 gennaio 2013 per la trasmissione dei dati contabili da parte delle aziende agricole alle quali sia stato erogato il primo pagamento relativo alla Misura 121 entro il mese di aprile 2012.

CONSIDERATO che con la sopra citata Determinazione n. A03353 del 24-04-2013 è stato stabilito:

- di prorogare alla data del 30 maggio 2013 la scadenza per la trasmissione dei dati contabili da parte delle aziende agricole alle quali sia stato erogato il primo pagamento relativo alla Misura 121 entro il mese di aprile 2012;
- di consentire a tutte le imprese che hanno percepito il primo pagamento della Misura 121 entro il 31 dicembre 2011 di trasmettere ad INEA, entro il 30 maggio 2013, la contabilità afferente al solo 2012 consentendo di far decorrere l’obbligo della tenuta della contabilità aziendale a partire dal 1° gennaio 2012, pur mantenendo l’obbligo della tenuta quinquennale della contabilità;
- di consentire alle imprese che hanno percepito il primo pagamento della Misura 121 entro il 31 dicembre 2011 e che intendono comunque far decorrere l’obbligo della tenuta della contabilità dal 1° gennaio 2011, di inviare ad INEA i dati contabili relativi all’annualità 2011 entro il 30 maggio 2013 e i dati contabili relativi all’annualità 2012 entro il 31 luglio 2013;

- che, solo nel caso di difficoltà presentatesi nella gestione informatizzata della contabilità, al fine di tenere la contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A. è possibile, in alternativa all'utilizzo dell'applicativo informatico Gaia, utilizzare la modulistica cartacea resa disponibile sul sito di Inea all'indirizzo http://www.gaia.inea.it/documentazione_mod.asp?page=modulistica;
- che l'obbligo della tenuta della contabilità deve essere mantenuto in ogni caso per cinque anni e che lo spostamento della data a decorrere dalla quale deve essere tenuta la contabilità produce l'effetto di spostare in avanti il termine entro cui terminare il mantenimento quinquennale dell'impegno della contabilità;

CONSIDERATO che l'obbligo della tenuta della contabilità deve essere rispettato dalle aziende secondo quanto stabilito negli specifici bandi e atti di concessione e nelle sopra citate Determinazioni n. A00309 del 24-01-2013 e n. A03353 del 24-04-2013;

VISTO il Manuale Operativo Utente del S.I.N. su OCM Zuccheri Aiuto alla Diversificazione Istruttoria Domanda di pagamento Edizione 2, versione 1 - Aprile 2013 codice RTI_AGE_OPAGA_MUT_ASZ_SVI_TSP_0001_2.1 che prevede al punto 6 – Controlli ex post – il rientro e l'acquisizione sul SIAN dei verbali dei controlli ex-post;

TENUTO CONTO che le risultanze dei controlli ex post, ivi compresi eventuali recuperi e sanzioni, dovranno essere riportate in un apposito verbale e che i dati dello stesso verbale dovranno inoltre essere inserite sul SIAN così come previsto nel Manuale Operativo Utente del S.I.N.;

DATO ATTO che, in base alla sopra citata Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010, l'individuazione dell'universo da cui selezionare il campione, le modalità e la tempistica di estrazione sono oggetto di specifiche disposizioni procedurali definite dall'OP AGEA;

VISTA l'e-mail di Agea del 14 maggio 2013 acquisita al protocollo con n. 184639/36/05 del 15 maggio 2013 con la quale vengono comunicate le aziende estratte per l'effettuazione dei controlli ex post 2013 che si riportano nella seguente tabella:

MIS.	CODICE DOMANDA DI PAGAMENTO	CUAA	DENOMINAZIONE	UFFICIO COMPETENTE	CONTRIBUTO LIQUIDATO (€)
3.1.1	94910006363	SCCGLG76E19C034A	SACCO GIANLUIGI	ADA Frosinone	56.525
3.1.1	94910006348	FSTRRT79H21H282D	FESTUCCIA ROBERTO	ADA Rieti	16.011
1.2.1	94910002560	00117120329	GENAGRICOLA S.P.A.	ADA Roma	350.000
1.2.1	94910005449	GRLCSN53S30H501L	GIRALDI CESINO	ADA Roma	35.029

e con la quale “*si comunica, inoltre, che è disponibile sul Portale SIAN la funzione per acquisire gli esiti dei controlli ex post. La funzione è inserita nella gestione delle domande di pagamento ed è accessibile dal menù SERVIZI -> Controlli ex post -> Rientro verbali Controlli ex post . Per*

accedere è necessario avere il ruolo di “istruttore”. Il manuale operativo è disponibile nell’ area DOWNLOAD del Portale SIAN”;

VISTA l’e-mail di Agea del 21 maggio 2013 acquisita al protocollo con n. 198818/36/05 del 27 maggio 2013 con la quale *“ad integrazione di quanto già comunicato con messaggio e-mail del 14 maggio u.s., si comunica che il termine per l’esecuzione dei controlli ex post specificati in oggetto e per la comunicazione dei relativi esiti è il 31 dicembre 2013”;*

RITENUTO, sulla base di quanto stabilito dal sopra citato allegato A alla D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008, al fine di mantenere una coerenza con quanto previsto nell’ambito del PSR della Regione Lazio e di ridurre al minimo le differenze con le analoghe misure del PSR, di adottare la metodologia di calcolo per la quantificazione dei recuperi in caso di violazione di impegni non essenziali prevista con la DGR n.161/2010 per le misure analoghe dello Sviluppo Rurale;

RITENUTO, alla luce di quanto riportato nelle premesse, di modificare lo schema fac-simile del “verbale di controllo ex post” (Allegato A) e i modelli “Verifiche relative agli impegni ex post specifici delle Misure 121 e 311 az. 3” (Allegato B) che si riportano in allegato alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il documento *“Disposizioni sui controlli relativi al mantenimento degli impegni ex post sulle operazioni connesse ad investimenti realizzati nell’ambito delle misure 121 e 311 az. 3 dell’OCM Zuccheri”* di cui all’Allegato C che si riporta in allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare la “Scheda per la determinazione dei recuperi e delle sanzioni relativa alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” di cui all’Allegato D che si riporta in allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare la “Scheda per la determinazione dei recuperi e delle sanzioni relativa alla Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” di cui all’Allegato E che si riporta in allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di incaricare il Dirigente dell’Area Politiche di Mercato ed Organizzazione delle Filiere Progettazione Integrata di notificare ai componenti della Commissione nominata con Determinazione n. A12685 del 11-12-2012 la presente determinazione e gli elenchi delle aziende facenti parte del campione dei controlli ex post, di volta in volta estratti da Agea;

RITENUTO che la commissione per l’effettuazione dei controlli ex post, nominata con Determinazione n. A12685 del 11-12-2012, dovrà riportare le risultanze dei controlli ex post, adottate all’unanimità, nei modelli di cui agli allegati A e B allegati alla presente Determinazione e inserirne sul SIAN gli esiti, ivi compresi eventuali recuperi e sanzioni, entro il 31 dicembre dell’anno in cui le domande sono state estratte, secondo le modalità previste dalle specifiche Circolari Agea e dallo specifico Manuale Operativo Utente del S.I.N.;

RITENUTO che i verbali redatti sulla base dei modelli di cui agli Allegati A e B e le “schede controlli ex-post” prodotte dal SIAN una volta inseriti gli estremi dei verbali regionali dovranno, entro il 31 dicembre dell’anno in cui le domande sono state estratte, essere trasmessi in copia alle seguenti strutture:

- Politiche di Mercato ed Organizzazione delle Filiere. Progettazione Integrata
- Area Decentrata Agricoltura competente per territorio o altra struttura responsabile della tenuta del fascicolo di progetto, all’interno del quale andranno custodite copie dei verbali e delle “schede controlli ex-post”;

- Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di adottare la metodologia di calcolo per la quantificazione dei recuperi in caso di violazione di impegni non essenziali prevista con la DGR n. 161/2010 per le analoghe misure dello Sviluppo Rurale;

- di modificare lo schema fac-simile del “verbale di controllo ex post” (Allegato A) e i modelli “Verifiche relative agli impegni ex post specifici delle Misure 121 e 311 az. 3” (Allegato B) che si riportano in allegato alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di approvare il documento “*Disposizioni sui controlli relativi al mantenimento degli impegni ex post sulle operazioni connesse ad investimenti realizzati nell’ambito delle misure 121 e 311 az. 3 dell’OCM Zuccheri*” di cui all’Allegato C che si riporta in allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di approvare la “Scheda per la determinazione dei recuperi e delle sanzioni relativa alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” di cui all’Allegato D che si riporta in allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di approvare la “Scheda per la determinazione dei recuperi e delle sanzioni relativa alla Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” di cui all’Allegato E che si riporta in allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di incaricare il Dirigente dell’Area Politiche di Mercato ed Organizzazione delle Filiere Progettazione Integrata di notificare ai componenti della Commissione nominata con Determinazione n. A12685 del 11-12-2012 la presente determinazione e gli elenchi delle aziende facenti parte del campione dei controlli ex post, di volta in volta estratti da Agea;

- che la commissione per l’effettuazione dei controlli ex post, nominata con Determinazione n. A12685 del 11-12-2012, dovrà riportare le risultanze dei controlli ex post, adottate all’unanimità, nei modelli di cui agli allegati A e B allegati alla presente Determinazione e inserirne sul SIAN gli esiti, ivi compresi eventuali recuperi e sanzioni, entro il 31 dicembre dell’anno in cui le domande sono state estratte, secondo le modalità previste dalle specifiche Circolari Agea e dallo specifico Manuale Operativo Utente del S.I.N.;

- che i verbali redatti sulla base dei modelli di cui agli Allegati A e B e le “schede controlli ex post” prodotte dal SIAN una volta inseriti gli estremi dei verbali regionali dovranno, entro il 31 dicembre dell’anno in cui le domande sono state estratte, essere trasmessi in copia alle seguenti strutture:

- Politiche di Mercato ed Organizzazione delle Filiere. Progettazione Integrata

- Area Decentrata Agricoltura competente per territorio o altra struttura responsabile della tenuta del fascicolo di progetto, all'interno del quale andranno custodite copie dei verbali e delle "schede controlli ex-post";
- Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno;

Non ricorrono le condizioni di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani



**REG. (CE) n. 320/2006 e REG. (CE) n. 968/2006
PROGRAMMA NAZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE BIETICOLO
SACCARIFERO**

VERBALE DEL CONTROLLO EX POST

MISURA _____ AZIONE _____

CAMPIONE EX POST ANNUALITA' _____ DATA ESTRAZIONE ___/___/___

SEZIONE 1 – DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO

Cognome e nome o Ragione sociale _____

Cognome e nome del rappresentante legale (se diverso dal beneficiario)

CUAA _____

Sede legale o domicilio (Via/Località) _____

Comune _____ **Provincia** _____ **C.A.P.** _____

Ubicazione centro aziendale (se diversa) _____

Comune _____ **Provincia** _____ **C.A.P.** _____

DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE¹ N. _____

DOMANDA DI AIUTO CODICE MUD N. _____

DOMANDA DI AIUTO CODICE AGEA N. _____

_____ ¹ Indicare la domanda di pagamento estratta a campione

SEZIONE 2 – DATI GENERALI RELATIVI AL CONTROLLO**Il controllo è svolto da:**

_____ in servizio presso _____
(cognome e nome)

_____ in servizio presso _____
(cognome e nome)

_____ in servizio presso _____
(cognome e nome)

Data del controllo ___/___/_____**Per l'effettuazione del controllo:**

è stato effettuato un PREAVVISO in data ___/___/_____ per mezzo di _____

non è stato effettuato alcun PREAVVISO;

Per l'azienda è presente al SOPRALLUOGO:

Beneficiario

Delegato dal beneficiario

_____ (cognome e nome del delegato)

nato/a a _____ il ___/___/_____

residente a _____ Via _____

identificato con documento di identità: _____

Il SOPRALLUOGO è stato svolto presso:

la sede legale/domicilio del beneficiario;

il centro aziendale (se diverso)

altre sedi di ubicazione degli investimenti realizzati:

Via/Località _____ Comune _____ Prov. (____)

Via/Località _____ Comune _____ Prov. (____)

Via/Località _____ Comune _____ Prov. (____)

SEZIONE 3 – DATI RELATIVI ALL’OPERAZIONE

Avviso Pubblico Determinazione n. _____ del ____/____/_____

Determinazione di finanziamento della domanda di aiuto n. _____ del ____/____/_____

Provvedimento di concessione n. _____ del ____/____/_____

Dati finanziari:

Contributo totale erogato: Euro _____

SEZIONE 4 – VERIFICHE EX POST**SOTTOSEZIONE 1 – VERIFICHE AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE**

- L'attuale 'ragione sociale' del beneficiario coincide con quella che risulta nel fascicolo di domanda SI NO

Se NO, si indica la nuova ragione sociale _____

- Iscrizione Camera di Commercio SI NO, cessata il ___/___/_____
- Posizione contributiva INPS Regolare Irregolare
- P. IVA _____ C.F. _____

SOTTOSEZIONE 2 – VERIFICHE DERIVANTI DAL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 72 par. 1 lettera a) del Reg CE n. 1698/2005)

L'operazione d'investimento ha subito modifiche sostanziali che ne alterano la natura o le condizioni di esecuzione? SI NO

In base a quanto enunciato alla lettera a) dell'articolo n. 72 del Reg (CE) n. 1698/2005 occorrerà controllare, in particolare, quanto specificato nella seguente tabella:

VERIFICA DEL MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITÀ E DELLA DESTINAZIONE D'USO E DEL VINCOLO DI NON ALIENABILITÀ DEI BENI FINANZIATI. (Durata: 5 anni dal pagamento)²								
<i>Voce di spesa</i>	<i>Tipo di invest.³</i>	<i>Importo percepito</i>	<i>Data di scadenza dei vincoli⁴</i>	<i>Rispetto vincolo di funzionalità e destinazione d'uso (SI/NO)</i>	<i>Rispetto vincolo di non alienabilità (SI/NO)⁵</i>	<i>Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)⁶</i>	<i>Importo non conforme da recuperare⁷(€)</i>	<i>Sanzione (pari al 10% o 30 % dell'importo non conforme da recuperare)⁸ (€)</i>

² Se necessario, è possibile compilare più pagine, numerandole in successione (foglio 1, foglio 2, ecc.)

³ Indicare se trattasi di bene strutturale (ST) o strumentale (SM)

⁴ 5 anni dal pagamento del saldo

⁵ Se il beneficiario ha ceduto a terzi i beni/servizi realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico e non viene provato, come da sottosezione 3, che la cessione è dovuta a cause di forza maggiore, si ha una violazione di un impegno essenziale e si deve procedere al recupero totale dell'aiuto percepito con applicazione delle relative sanzioni.

⁶ Il recupero e la sanzione non vengono applicati se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore

⁷ Indicare l'eventuale importo (totale o parziale) da recuperare per il quale è stata disattesa la destinazione d'uso o ceduto il bene e la sanzione. I recuperi e le sanzioni devono essere applicati ai sensi di: articolo n. 26 del Reg. (CE) n. 968/2006; articolo 5.3 del Programma Nazionale Di Ristrutturazione Del Settore Bieticolo – Saccarifero; articolo 8.6 della Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010 così come modificata con Circolare Agea n. 32 del 5 agosto 2010.

⁸ La sanzione del 30% si applica se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave.

Se il beneficiario ha ceduto a terzi i beni/servizi realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico e non viene provato, come da sottosezione 3, che la cessione è dovuta a cause di forza maggiore, si ha una violazione di un impegno essenziale e si deve procedere al recupero totale dell'aiuto percepito con applicazione delle relative sanzioni e dei relativi interessi..

Nei casi diversi dalla cessione a terzi se si riscontrano spese non più eleggibili a contributo deve essere valutata la funzionalità degli investimenti rimanenti rispetto alle operazioni approvate e finanziate.

Qualora venga accertato che, tolte le spese non più eleggibili a contributo, il lotto di voci di spesa rimanenti non sia funzionale, non consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti in fase progettuale e apporti modifiche sostanziali all'operazione di investimento dovranno essere avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'applicazione delle sanzioni e per il pagamento degli interessi.

Se, di contro, il lotto di lavori rimanenti è considerato comunque funzionale e non si apportano modifiche sostanziali all'operazione di investimento è possibile procedere al recupero parziale e all'applicazione delle relative sanzioni per le spese non più eleggibili.

Note degli incaricati del controllo (in particolare sulle eventuali difformità riscontrate)

L'operazione d'investimento ha subito modifiche sostanziali che conferiscono un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico?

SI NO

In base a quanto enunciato alla lettera a) dell'articolo n. 72 del Reg (CE) n. 1698/2005 occorrerà controllare, in particolare, quanto specificato nella seguente tabella:

VERIFICA CHE LO STESSO INVESTIMENTO NON SIA STATO FINANZIATO CON ALTRI FONDI DI ORIGINE NAZIONALE O COMUNITARIA

- E' stata riscontrata la presenza di spese non conformi (mancata conservazione dei titoli di spesa, doppio finanziamento, ecc.)?
SI NO

<i>Voce di spesa non conforme</i>	<i>Contributo erogato</i>	<i>Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)⁹</i>	<i>Importo non conforme da recuperare (€)¹⁰</i>	<i>Sanzione (pari al 10% o 30 % dell'importo non conforme da recuperare)(€)¹¹</i>	<i>Note sulle eventuali violazioni riscontrate</i>

⁹ Il recupero e la sanzione non vengono applicati se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore

In caso di doppio finanziamento si deve procedere al recupero totale dell'aiuto percepito con applicazione delle relative sanzioni e dei relativi interessi.

In caso di mancata conservazione dei titoli di spesa le relative voci di spesa non sono più eleggibili a contributo e deve essere valutata la **funzionalità degli investimenti rimanenti** rispetto alle operazioni approvate e finanziate. Qualora venga accertato che, tolte le spese non più eleggibili a contributo, il lotto di voci di spesa rimanenti non sia funzionale, non consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti in fase progettuale e apporti modifiche sostanziali all'operazione di investimento dovranno essere avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'applicazione delle sanzioni e per il pagamento degli interessi. Se, di contro, il lotto di lavori rimanenti è considerato comunque funzionale e non si apportano modifiche sostanziali all'operazione di investimento è possibile procedere al recupero parziale e all'applicazione delle relative sanzioni per le spese non più eleggibili.

SOTTOSEZIONE 3 – VERIFICHE DERIVANTI DAL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 72 par. 1 lettera b) del Reg CE n. 1698/2005)

L'operazione di investimento ha subito modifiche sostanziali che sono conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di una infrastruttura?

SI NO

L'operazione di investimento ha subito modifiche sostanziali che sono conseguenza di una cessione di un'attività produttiva?

SI NO

¹⁰ Indicare l'eventuale importo (totale o parziale) da recuperare per il quale è stata disattesa la destinazione d'uso o ceduto il bene e la sanzione. I recuperi e le sanzioni devono essere applicati ai sensi di: articolo n. 26 del Reg. (CE) n. 968/2006;

articolo 5.3 del Programma Nazionale Di Ristrutturazione Del Settore Bieticolo – Saccarifero;

articolo 8.6 della Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010 così come modificata con Circolare Agea n. 32 del 5 agosto 2010

¹¹ La sanzione del 30% si applica se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave.

In base a quanto enunciato alla lettera b) dell'articolo n. 72 del Reg (CE) n. 1698/2005 occorrerà controllare, in particolare, quanto specificato nella seguente tabella:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - Il beneficiario ha ceduto a terzi i beni/servizi realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| - Il beneficiario ha cessato l'attività produttiva? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

Se almeno una delle suddette verifiche ha dato esito SI:

E' stato accertato che il mancato rispetto degli impegni è dovuto alla causa di forza maggiore sotto specificata (barrare la casella interessata):

- decesso del beneficiario;
 - incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
 - espropriazione di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione dell'attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
 - calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
 - distruzione accidentale di fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore;
 - altri eventi segnalati dalla Regione come cause di forza maggiore a condizione che gli stessi siano stati notificati alla Commissione Europea.
 - _____.
 - _____.
 - _____.
- La causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale è stata notificata, unitamente alle relative prove, preventivamente all'Ufficio istruttore competente della Regione Lazio? SI NO

E' stato riscontrato che il mancato rispetto degli impegni suddetti NON è dovuto a cause di forza maggiore, si deve procedere al recupero totale dell'aiuto percepito con applicazione delle relative sanzioni.

Note degli incaricati del controllo (in particolare sulle eventuali difformità riscontrate)

.....

.....

.....

.....

.....

L'operazione di investimento ha subito modifiche sostanziali che sono conseguenza di una ri-localizzazione di un'attività produttiva?

SI

NO

Il beneficiario ha spostato ad altra sede l'attività produttiva¹²

SI

NO

Se SI:

- la ri-localizzazione dell'attività non è giustificata da esigenze imprenditoriali e/o non è stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione regionale
- la ri-localizzazione dell'attività è giustificata da esigenze imprenditoriali ed è stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione regionale.

Note degli incaricati del controllo (in particolare sulle eventuali difformità riscontrate)

.....

.....

.....

.....

.....

¹² Ai sensi del punto 4 dell'articolo n. 22 delle Disposizioni attuative della Misura Investimenti, qualora intervenga la cessazione nel corso del periodo vincolato dell'attività produttiva oggetto dell'operazione finanziata come anche la rilocalizzazione dell'oggetto dell'intervento, bisogna procedere all'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme già erogate. Ai sensi del punto 5 dell'articolo n. 22 delle Disposizioni attuative della Misura Investimenti qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dell'aiuto che può o meno autorizzarlo.

SOTTOSEZIONE 4 – ALTRE VERIFICHE DI CARATTERE GENERALE***OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'(art. 46, commi 6 e 8 delle 'Disposizioni attuative')¹³***

- Non applicabili, dato l'importo dell'investimento (art. 46 Disposizioni attuative delle Misure a Investimento)
- E' presente targa o cartello SI NO

La targa o cartello informativo rispettano le caratteristiche tecniche di cui all'allegato VI del Reg. CE 1974/2006

SI NO

Note degli incaricati del controllo (in particolare sulle eventuali difformità riscontrate)

.....

.....

.....

.....

¹³ Nel caso in cui il costo complessivo dell'investimento nelle aziende agricole o nelle aziende agroalimentari superi i 50.000 Euro, il beneficiario deve affiggere una targa informativa; quando il costo complessivo supera i 500.000 Euro nei luoghi interessati dall'investimento deve essere affisso un cartello informativo. I cartelli e le targhe informative devono rispettare le caratteristiche tecniche individuate nell'allegato VI del Reg. CE 1974/2006 per quanto riguarda slogan e logo e tali informazioni occupano almeno il 25% del cartello o della targa.

.....

SOTTOSEZIONE 5 – RECUPERI E SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

- Il beneficiario ha rispettato gli impegni ex post di cui alla sottosezione 4 e all'allegato B specifico di Misura? SI NO
- Se NO, si procede di seguito all'applicazione dei recuperi e delle sanzioni specifici per le Misure 121 e 311 az. 3 secondo quanto indicato nelle specifiche schede per la determinazione dei recuperi e delle sanzioni di cui agli allegati D ed E .

VERIFICA DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI RELATIVI ALLA MISURA 121

Il verificarsi di almeno una delle inadempienze agli impegni essenziali di cui sotto comporta, eccetto in caso di forza maggiore, la decadenza totale dell'operazione con revoca del contributo concesso, il recupero degli importi già erogati, l'applicazione di una penale pari al 10 % dell'importo da recuperare o, se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, pari al 30% dell'importo da recuperare. Gli interessi decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di notificazione al beneficiario dell'obbligo di rimborsare l'aiuto sino alla data del rimborso effettivo. La sanzione suddetta non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Impegni essenziali relativi alla misura 121	<i>Impegno essenziale non rispettato¹⁴</i>	<i>Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)¹⁵</i>
Non aver ottemperato a richieste di dati e notizie per le attività di monitoraggio		

¹⁴ Barrare con una X l'impegno essenziale non rispettato.

¹⁵ Il recupero e la sanzione non vengono applicati se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore

Non aver consentito il regolare svolgimento dei controlli e non aver esibito la documentazione richiesta		
L'azienda non dimostra un volume di lavoro pari ad 1 ULU		
<p>Perdita di uno qualunque dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partita IVA attiva • Iscrizione alla Camera di Commercio nel registro delle imprese • essere Imprenditori Agricolo, come imprese individuale o organizzato in forma societaria, così come definito dall'art. 2135 del Codice Civile • Regolarità contributiva INPS • Avere titolo a disporre degli immobili dove si è realizzato l'investimento 		
Aver ceduto a terzi uno o più degli investimenti ammessi a finanziamento		

Contributo totale da recuperare e sanzione da applicare nel caso in cui siano stati violato uno o più impegni essenziali relativi alla Misura 121

Contributo totale da recuperare (€)¹⁶	Percentuale di sanzione da applicare (10% o 30%)¹⁷	Sanzione (Contributo totale da recuperare X percentuale di sanzione)(€)	Totale (importo da recuperare + sanzione) €

¹⁶ 100% del contributo erogato

¹⁷ Indicare se deve essere applicata la sanzione del 10% o del 30%. La sanzione del 30% si applica se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave.

VERIFICA DEGLI IMPEGNI NON ESSENZIALI RELATIVI ALLA MISURA 121

Nel caso in cui non sia già stata riscontrata la violazione di uno o più impegni essenziali con relativo recupero totale del contributo percepito e applicazione di sanzione si procede al calcolo degli importi da recuperare e delle sanzioni per il mancato rispetto degli impegni non essenziali.

Impegni non essenziali relativi alla misura 121			
Tipologia omogenea	Descrizione impegni non essenziali non rispettati	Impegno non essenziale rispettato¹⁸	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)¹⁹
Pubblicità	assenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari comunitari		
	presenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari non conformi con quanto previsto dalla normativa comunitaria		
Tenuta di registrazioni/ informazioni per monitoraggio	i dati relativi alla contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A. non sono stati resi disponibili		
	i dati relativi alla contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A. sono stati resi disponibili ma sono incompleti di almeno una annualità		
	dati relativi alla contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A. sono stati resi disponibili ma con ritardo rispetto al termine previsto		

¹⁸ Barrare con una X l'impegno non essenziale non rispettato

¹⁹ Il recupero e la sanzione non vengono applicati se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore

Contributo da recuperare e sanzione da applicare nel caso in cui siano stati violati uno o più impegni non essenziali.

Contributo totale erogato (€)	Contributo totale erogato al netto di eventuali altri importi da recuperare si cui alla sottosezione 2 (€)	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)²⁰	Percentuale di aiuto da recuperare²¹ (%)	Importo da recuperare (€) (Contributo totale erogato al netto di eventuali altri importi da recuperare X percentuale di aiuto da recuperare)	Percentuale di sanzione da applicare (10% o 30% dell'importo da recuperare)²²	Sanzione (Importo da recuperare X percentuale di sanzione)(€)	Totale (importo da recuperare + sanzione) (€)

²⁰ Il recupero e la sanzione non vengono applicati se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore.

²¹ 3%, 6% o 12% calcolati sulla base della relativa scheda allegata al provvedimento con cui si allega il presente modello a seconda dell'intervallo in cui ricade la media aritmetica dei tre indicatori di entità, gravità e durata.

²² Indicare se deve essere applicata la sanzione del 10% o del 30%. La sanzione del 30% si applica se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave.

VERIFICA DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI RELATIVI ALLA MISURA 311 AZ. 3

Il verificarsi di almeno una delle inadempienze agli impegni essenziali di cui sotto comporta, eccetto in caso di forza maggiore, la decadenza totale dell'operazione con revoca del contributo concesso, il recupero degli importi già erogati, l'applicazione di una penale pari al 10 % dell'importo da recuperare o, se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, pari al 30% dell'importo da recuperare. Gli interessi decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di notificazione al beneficiario dell'obbligo di rimborsare l'aiuto sino alla data del rimborso effettivo. La sanzione suddetta non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Impegni essenziali relativi alla misura 311 az. 3	<i>Impegno essenziale non rispettato</i> ²³	<i>Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)</i> ²⁴
non aver ottemperato a richieste di dati e notizie per le attività di monitoraggio		
non aver consentito il regolare svolgimento dei controlli e non aver esibito la documentazione richiesta		
perdita di uno dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi: <ul style="list-style-type: none"> • Partita IVA attiva • Iscrizione alla Camera di Commercio nel registro delle imprese • Regolarità contributiva INPS • essere Imprenditori Agricolo, come imprese individuale o organizzato in forma societaria, così come definito dall'art. 2135 del Codice Civile • Titolo a disporre degli immobili dove si è realizzato l'investimento • Volume di lavoro pari a 1 U.L.U. • Iscrizione all'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'attività agrituristica 		
aver ceduto a terzi uno o più degli investimenti ammessi a finanziamento		

²³ Barrare con una X l'impegno essenziale non rispettato.

²⁴ Il recupero e la sanzione non vengono applicati se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore

Contributo totale da recuperare e sanzione da applicare nel caso in cui sia stato violato uno o più impegni essenziali relativi alla misura 311 az. 3

Contributo totale da recuperare (€)²⁵	Percentuale di sanzione da applicare (10% o 30%)²⁶	Sanzione (Contributo totale da recuperare X percentuale di sanzione)(€)	Totale (importo da recuperare + sanzione) €

²⁵ 100% del contributo erogato

²⁶ Indicare se deve essere applicata la sanzione del 10% o del 30%. La sanzione del 30% si applica se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave.

VERIFICA DEGLI IMPEGNI NON ESSENZIALI RELATIVI ALLA MISURA 311 AZ. 3

Nel caso in cui non sia già stata riscontrata la violazione di uno o più impegni essenziali con relativo recupero totale del contributo percepito e applicazione di sanzione si procede al calcolo degli importi da recuperare e delle sanzioni per il mancato rispetto degli impegni non essenziali.

Impegni non essenziali relativi alla misura 311 az. 3			
Tipologia omogenea	Descrizione impegni non essenziali non rispettati	<i>Impegno non essenziale non rispettato²⁷</i>	<i>Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)²⁸</i>
Pubblicità	Assenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari comunitari		
	Presenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari non conformi con quanto previsto dalla normativa comunitaria		

²⁷ Barrare con una X l'impegno non essenziale non rispettato

²⁸ Il recupero e la sanzione non vengono applicati se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore

Contributo da recuperare e sanzione da applicare nel caso in cui siano stati violati uno o più impegni non essenziali.

Contributo totale erogato (€)	Contributo totale erogato al netto di eventuali altri importi da recuperare si cui alla sottosezione 2 (€)	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)²⁹	Percentuale di aiuto da recuperare³⁰ (%)	Importo da recuperare (€) (Contributo totale erogato al netto di eventuali altri importi da recuperare X percentuale di aiuto da recuperare)	Percentuale di sanzione da applicare (10% o 30% dell'importo da recuperare)³¹	Sanzione (Importo da recuperare X percentuale di sanzione)(€)	Totale (importo da recuperare + sanzione) (€)

²⁹ Il recupero e la sanzione non vengono applicati se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore.

³⁰ 3%, 6% o 12% calcolati sulla base della relativa scheda allegata al presente provvedimento a seconda dell'intervallo in cui ricade la media aritmetica dei tre indicatori di entità, gravità e durata.

³¹ Indicare se deve essere applicata la sanzione del 10% o del 30%. La sanzione del 30% si applica se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave.

In caso di decadenza parziale si riporta di seguito la somma degli aiuti da recuperare e delle sanzioni da applicare di cui alla sottosezione 2 e alla sottosezione 5

	Importo non conforme da recuperare (€)	Percentuale di sanzione da applicare (10% o 30%)³²	Sanzione (Contributo da recuperare X percentuale di sanzione)(€)	Totale (importo da recuperare + sanzione) (€)
Sottosezione 2				
Sottosezione 5				
TOTALE				

In caso di decadenza totale si riporta di seguito la somma dell'aiuto da recuperare e della sanzione da applicare

Contributo totale da recuperare (€)³³	Percentuale di sanzione da applicare (10% o 30%)³⁴	Sanzione (Contributo totale da recuperare X percentuale di sanzione)(€)	Totale (importo da recuperare + sanzione) €

³² Indicare se deve essere applicata la sanzione del 10% o del 30%. La sanzione del 30% si applica se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave.

³³ 100% del contributo erogato

³⁴ Indicare se deve essere applicata la sanzione del 10% o del 30%. La sanzione del 30% si applica se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave.

Al verbale di controllo si allegano i seguenti documenti:

- Copia del verbale di accertamento finale;
-
-
-

Il beneficiario/rappresentante legale o suo delegato ha reso spontaneamente la seguente dichiarazione:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il presente verbale di controllo, composto di n. ____ pagine e di n. ____ allegati, viene redatto in 3 copie, di cui una viene consegnata (o successivamente recapitata) al beneficiario (o suo delegato) e un'altra sarà inserita nel fascicolo di progetto.

Luogo e data di sottoscrizione: _____ / / _____

Firma del beneficiario (o di suo delegato)

Firma degli incaricati del controllo



**REG. (CE) n. 320/2006 e REG. (CE) n. 968/2006 - PROGRAMMA NAZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE BIETICOLO
SACCARIFERO**

VERBALE DEL CONTROLLO EX POST

Allegato 1 – Verifiche relative agli impegni ex post specifici della Misura 121

BENEFICIARIO _____

(indicare la ragione sociale del soggetto beneficiario)

CUAA _____

DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE¹ N. _____

DOMANDA DI AIUTO CODICE MUD N. _____

DOMANDA DI AIUTO CODICE AGEA N. _____

¹ Indicare la domanda di pagamento estratta a campione

E' stata effettuata la verifica, di cui si riporta l'esito, del mantenimento dei seguenti impegni:

Impegno	Data di scadenza del vincolo	Impegno rispettato (SI/NO)	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)²
Condurre l'azienda per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dal momento dell'erogazione dell'ultimo pagamento concesso ovvero dal momento in cui l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio autorizza formalmente la liquidazione dell'ultimo pagamento.			
Mantenimento di un volume di lavoro di almeno 1 (una) ULU (pari a 225 giornate lavorative annue calcolate secondo quanto stabilito dalla DGR n. 506/2008).			
Tenere, per un periodo di almeno cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2012 la contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A.. A tal fine dovrà essere utilizzato l'applicativo informatico denominato GAIA predisposto dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) e dallo stesso reso disponibile, o, in alternativa, la modulistica cartacea derivante dallo stesso applicativo. Inoltre così come previsto dalla Determinazione n. A03353 del 24-04-2013 le imprese che hanno percepito il primo pagamento della Misura 121 entro il 31 dicembre 2011 possono comunque far decorrere l'obbligo quinquennale della tenuta della contabilità dal 1° gennaio 2011.			
Rendere disponibili i dati relativi alla contabilità aziendale di cui al punto precedente entro il 31 gennaio di ogni anno (o entro il termine stabilito con eventuale apposita Determinazione di proroga), per i 5 (cinque) del periodo oggetto dell'impegno di cui al punto precedente. Qualora tra l'erogazione della prima rata e la data del 31 gennaio dell'anno successivo (anno n) siano intercorsi meno di 5 (cinque) mesi, la prima data utile per la trasmissione dei dati sarà il 31 gennaio dell'anno "n + 1";			

² Il recupero e la sanzione non vengono applicati se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore.

Note degli incaricati del controllo (in particolare sulle difformità riscontrate)

.....

.....

.....

.....



**REG. (CE) n. 320/2006 e REG. (CE) n. 968/2006 - - PROGRAMMA NAZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE BIETICOLO
SACCARIFERO**

VERBALE DEL CONTROLLO EX POST

Allegato 1 – Verifiche relative agli impegni ex post specifici della Misura 311 – Azione 3 “Sostegno all’offerta agrituristica”

BENEFICIARIO _____

(indicare la ragione sociale del soggetto beneficiario)

CUAA _____

DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE³ N. _____

DOMANDA DI AIUTO CODICE MUD N. _____

DOMANDA DI AIUTO CODICE AGEA N. _____

³ Indicare la domanda di pagamento estratta a campione

E' stata effettuata la verifica, di cui si riporta l'esito, del mantenimento dei seguenti impegni:

Impegno	Data di scadenza del vincolo	Impegno rispettato (SI/NO)	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)⁴
Condurre l'azienda per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dal momento dell'erogazione dell'ultimo pagamento concesso ovvero dal momento in cui l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio autorizza formalmente la liquidazione dell'ultimo pagamento.			
Essere iscritto all'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'attività agrituristica, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2006, art. 17, comma 5) <i>“I soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che autocertifichi la sussistenza dei requisiti di idoneità. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la provincia provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la provincia adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al comune competente.”</i>			
Aver presentato al Comune competente per territorio, la dichiarazione di inizio attività, ai sensi della legge regionale n. 14/2006, art. 18, comma 1) ed iniziato l'attività di agriturismo come disposto della legge regionale n. 14/2006, art. 25, lettera e).			
Mantenimento di un volume di lavoro di almeno 1 (una) ULU (pari a 225 giornate lavorative annue calcolate secondo quanto stabilito dalla DGR n. 506/2008).			

Note degli incaricati del controllo (in particolare sulle difformità riscontrate)

.....

⁴ Il recupero e la sanzione non vengono applicati se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore.

.....

.....

**DISPOSIZIONI SUI CONTROLLI RELATIVI AL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI
EX POST SULLE OPERAZIONI CONNESSE AD INVESTIMENTI REALIZZATI
NELL'AMBITO DELLE MISURE 121 E 311 AZ. 3 DELL'OCM ZUCCHERO
("controlli ex-post" ai sensi dell'art. 72 del reg. CE 1698/2005 e del Reg (CE) n. 968/2006)**

0 Riferimenti normativi

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive mm. e ii. relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii. recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato con regolamento n. 363/2009 del 4 maggio 2009;

Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii. che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che ha sostituito il Reg. (CE) n. 1975/2006;

Legge 23 dicembre 1986, n. 898 avente ad oggetto: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo";

Decreto del MIPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.s. m.m. e i.i. avente ad oggetto: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008 e s.s. m.m. e i.i., con la quale, tra l'altro, sono state approvate le "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013";

DGR n. 161 del 05-03-2010 avente ad oggetto: "*Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. Recepimento del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05*";

Determinazione n. A11961 del 23-12-2011 avente ad oggetto Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Disposizioni per l'effettuazione dei "Controlli ex post" per le "Misure a investimento" (art. 29 Reg. (UE) n. 65/2011);

DGR n. 319 del 10 Ottobre 2013 avente ad oggetto: Reg. CE 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2007/2013. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 412/2008 e ss. mm. e ii.. Semplificazioni amministrative;

Regolamento (CE) n. 320 del 20 febbraio 2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e in particolare l'art. 6 il quale istituisce un regime di aiuti per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell'industria dello zucchero;

Regolamento (CE) n. 968 del 27 giugno 2006 e s.s. m.m. e i.i. della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27 riguardanti rispettivamente controlli, recuperi e sanzioni;

“Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero” (art. 6 Reg. (CE) 320/2006), sul quale la Conferenza Stato Regioni ha sancito la propria intesa nella seduta del 20 marzo 2008;

D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 recante “Reg. (CE) n. 320/2006 (art. 6) Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Approvazione del Piano di Azione della Regione Lazio”, con cui vengono stanziati € 1.238.998,31 per la misura 121 e € 1.858.497,47 per la misura 311 az. 3 e si incarica il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale ad emanare, con proprio provvedimento, le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del Piano di azione regionale;

Bandi approvati, in attuazione della D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 di cui sopra, con le Determinazioni n. C1869 del 08-08-2008, n. C0159 del 12-02-09, n. C0950 del 21 aprile 2010 e n. A5315 del 28-10-2010;

Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010 riguardante OCM Zucchero – Aiuto alla diversificazione (Art. 6) - istruzioni applicative generali per la presentazione e il controllo delle domande di pagamento ai sensi del Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio e n. 968/2006 della Commissione;

Circolare Agea n. 32 del 5 agosto 2010 avente ad oggetto: OCM Zucchero – Aiuto alla diversificazione (Art. 6) - istruzioni applicative generali per la presentazione e il controllo delle domande di pagamento ai sensi del Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio e n. 968/2006 della Commissione. Modifica alla circolare AGEA n. 6 del 17 marzo 2010 con cui viene sostituito integralmente il testo del paragrafo 8.6 della Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010 su *“Recuperi e sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni”* con la quale viene stabilito che in caso di non adempimento, in tutto o in parte, degli impegni previsti da parte del beneficiario si applicano le disposizioni degli articoli 26 e 27 del Reg. (CE) n. 968/2006, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 320/06 del Consiglio;

1 Premessa

Il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero al punto 2.3 prevede che *“gli obiettivi del programma saranno perseguiti tramite l'attivazione di una serie di misure previste nell'ambito degli Assi I e III del Reg. CE n. 1698/05. Tali misure, di seguito descritte, saranno selezionate dalle Regioni in relazione alle proprie specifiche esigenze ed inserite in uno specifico Piano di Azione regionale, attuabile in collegamento con il rispettivo PSR”* inoltre *“si riporta la*

descrizione delle misure attivabili da parte delle Regioni, conformi al Reg. CE 1698/06, e la definizione delle condizioni di attuazione delle stesse nonché altre indicazioni specifiche per il presente programma. Per quanto non espressamente previsto nell'ambito di tali schede, le Regioni dovranno far riferimento alle disposizioni inserite nell'ambito dei PSR”.

Il punto 5.3 (Controlli) del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero prevede che “Per quanto concerne i controlli, saranno acquisite le modalità che saranno stabilite in base a specifiche disposizioni predisposte dall’Organismo Pagatore, d’intesa con le Regioni per la dovuta coerenza con le norme previste nell’ambito dei rispettivi PSR. In ogni caso, si applica il disposto degli articoli 26 e 27 del Reg. CE n.968/2006, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 320/06 del Consiglio”.

L’Articolo n. 26 (**Recupero**) del Reg. (CE) n. 968 del 2006 prevede quanto segue:

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, l’aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all’impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore.

2. Gli interessi decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di notificazione al beneficiario dell’obbligo di rimborsare l’aiuto sino alla data del rimborso effettivo.

Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

3. Lo Stato membro può accordare al beneficiario un termine di due mesi per adempiere agli impegni previsti nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale.

L’Articolo n. 27 (**Sanzioni**) del Reg. (CE) n. 968 del 2006 prevede quanto segue:

1. Se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, egli deve pagare una penale pari al 10 % dell’importo che è tenuto a rimborsare a norma dell’articolo 26.

2. La sanzione di cui al paragrafo 1 non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l’inadempienza nella relazione annuale presentata a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, dimostra con prove sufficienti che l’inadempienza è dovuta a forza maggiore.

3. Se l’inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30 % dell’importo da rimborsare ai sensi dell’articolo 26.

La Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010 prevede al paragrafo 8.5. Controlli ex-post – che: *i controlli ex-post, da effettuarsi dopo il pagamento finale, sono di competenza dell’Organismo pagatore.*

Ai sensi dell’art 30 del Reg. CE 1975/2005, i controlli ex-post sono effettuati su operazioni connesse alle misure ad investimento per le quali continuano a sussistere impegni successivi alla decisione di finanziamento (art. 72 del Reg. (CE) 1698/2005), secondo quanto specificato nelle disposizioni regionali.

Tali controlli, in particolare, sono volti a verificare che l’investimento che ha beneficiato di un contributo non subisca modifiche sostanziali che ne alterino la natura o che siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario, o di cessazione o rilocalizzazione di attività produttiva.

Fermo restando il rispetto delle normativa comunitaria e delle specificità delle Misure, l’individuazione dell’universo da cui selezionare il campione, le modalità e la tempistica di estrazione sono oggetto di specifiche disposizioni procedurali definite dall’OP AGEA, tenuto conto dei modelli organizzativi dei soggetti coinvolti.

I controlli sono effettuati da personale che non abbia preso parte ai controlli precedenti al pagamento relativamente alla stessa operazione di finanziamento.

Qualora dalle risultanze dei controlli ex-post si rilevino pagamenti indebiti, tali importi devono

essere recuperati secondo le modalità stabilite dalla Circolare dell'OP AGEA n. 36 del 7.11.2008 e successive modifiche.

Inoltre il paragrafo 8.6 Recuperi e sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni – della Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010 così come modificata con Circolare Agea n. 32 del 5 agosto 2010 prevede che in fase di controllo ex-post:

in caso di non adempimento, in tutto o in parte, degli impegni previsti da parte del beneficiario si applicano le disposizioni degli articoli 26 e 27 del Reg. CE n.968/2006, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 320/06 del Consiglio.

In particolare, in ottemperanza all'art. 26 del reg. CE 968/2006, se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, nel programma di ristrutturazione nazionale, l'aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all'impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore. In tal caso, gli interessi decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di notificazione al beneficiario dell'obbligo di rimborsare l'aiuto sino alla data del rimborso effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Inoltre, ai sensi del'art. 27 del reg. CE 968/2006, se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti nel programma di ristrutturazione nazionale deve pagare una penale pari al 10 % dell'importo che è tenuto a rimborsare con le modalità sopra descritte.

La sanzione suddetta non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore. Se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30 % dell'importo da rimborsare.

Nell'allegato A alla sopra citata D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 è previsto , tra l'altro, che *“per quanto concerne i controlli, saranno acquisite le modalità che saranno stabilite in base a specifiche disposizioni predisposte da AGEA, coerentemente a quanto previsto nell'ambito del PSR Regione Lazio”*. Inoltre è previsto sia per la Misura 121 che per la Misura 311 az. 3 che *“Per quanto non espressamente previsto nella presente scheda di misura si rinvia alle disposizioni contenute nel PSR 2007/2013 della Regione Lazio, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale ed in particolare alle “Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento” approvate con D.G.R. n. 412 del 30 maggio 2008.*

L'articolo n. 14 (*Disposizioni generali*) dei bandi approvati con le Determinazioni n. C1869 del 08-08-2008, n. C0159 del 12-02-09, n. C0950 del 21 aprile 2010 e n. A5315 del 28-10-2010 prevede che per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento *“Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”*, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

2 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle domande di pagamento finale (domande di pagamento a saldo) a valere sulle misure 121 e 311 az. 3 dell'OCM Zuccheri di cui alla D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 e ai bandi approvati, in attuazione della D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 di cui sopra, con le Determinazioni n. C1869 del 08-08-2008, n. C0159 del 12-02-09, n. C0950 del 21 aprile 2010 e n. A5315 del 28-10-2010.

3 Finalità del controllo

Il controllo ex-post è rivolto ad accertare il mantenimento del rispetto degli “impegni successivi al pagamento finale”. Tali impegni sono stabiliti dalle disposizioni comunitarie ed in particolare dall’articolo n. 72 del Reg. (CE) 1698/2005, dall’Articolo 22 (Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex post) delle Disposizioni attuative della Misura a Investimento approvate con la DGR n. 412/2008, dalle specifiche disposizioni nazionali e regionali e dagli specifici atti di concessione i cui modelli sono stati approvati con le relative Determinazioni di finanziamento n. C0511 del 9 marzo 2010, n. C1221 del 01-06-2010, n. A6035 del 11-11-2010 e n. A7244 del 13 luglio 2011.

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.5. della Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010 gli importi indebitamente versati sono recuperati secondo le modalità stabilite dalla Circolare dell’OP AGEA n. 36 del 7.11.2008 e successive modifiche e integrazioni.

3.1 Impegni che discendono direttamente dalla normativa comunitaria

L’art. 72 del reg. (CE) 1698/05 prevede che i controlli ex post siano finalizzati ad accertare che un’operazione di investimento che ha beneficiato del contributo **non subisca, nei cinque anni successivi** alla decisione di finanziamento, **modifiche sostanziali** che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico.
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

L’art. 22 (*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex post*) delle Disposizioni per l’attuazione delle Misure ad investimento approvate con DGR 412/2008 e s.s. m.m. e i.i. prevede quanto segue:

1. In attuazione dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un’operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei **cinque anni successivi alla decisione di finanziamento** dell’Autorità di gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, **modifiche sostanziali** che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

2. Per **periodo di non alienabilità** e di **divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene**, si intende il periodo di tempo nell’ambito del quale il beneficiario non può *cedere a terzi né distogliere dall’uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto*.

3. Ne consegue che, in applicazione del precedente comma 1, lettera a), non è consentito, dopo la l’adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale, attraverso la concessione di varianti in corso d’opera, le componenti dell’operazione approvata ed, inoltre, che non è consentito, per il restante periodo vincolativo, modificare la destinazione del bene dopo che gli interventi siano stati ultimati e si sia proceduto all’erogazione del saldo finale.

4. I vincoli derivanti dall’applicazione del precedente comma 1, lettera b) comportano, qualora intervenga la cessazione nel corso del periodo vincolato dell’attività produttiva oggetto dell’operazione finanziata come anche la rilocalizzazione dell’oggetto dell’intervento, l’avvio del

procedimento per la pronunzia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

5. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dell'aiuto che può o meno autorizzarlo,

Pertanto in base a quanto enunciato alla lettera a) dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 e all'art. 22 (*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex post*) delle Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento approvate con DGR 412/2008 e s.s. m.m. e i.i. occorrerà controllare, in particolare, che sia stato garantito:

- il mantenimento della funzionalità e della destinazione d'uso del bene finanziato;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato con altri fondi di origine nazionale o comunitaria.

Relativamente a quanto enunciato alla lettera b) dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 e all'art. 22 (*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex post*) delle Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento approvate con DGR 412/2008 e s.s. m.m. e i.i. si dovrà verificare che il beneficiario:

- non abbia ceduto a terzi il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico;
- non abbia cessato l'attività produttiva, salvo che per le cause di forza maggiore di cui all'art. 25 delle Disposizioni attuative del PSR;
- non abbia spostato ad altra sede l'attività produttiva; per esigenze imprenditoriali, è tuttavia possibile lo spostamento ad altra sede, di cui è possessore lo stesso proprietario, di un impianto o macchinario oggetto di finanziamento, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione regionale (art. 22, par. 5 delle Disposizioni attuative del PSR).

Gli impegni sopra menzionati decorrono dal pagamento del saldo finale.

3.2 Impegni che discendono dal programma o dalle relative disposizioni attuative

I bandi relativi alla Misura 121 approvati con le Determinazioni n. C1869 del 08-08-2008, n. C0159 del 12-02-09, n. C0950 del 21 aprile 2010 e n. A5315 del 28-10-2010 all'articolo n. 4 - *Requisiti e condizioni di ammissibilità* – lettera d) *impegni specifici* prevedono che

“Il beneficiario deve, impegnarsi a:

- condurre l'azienda per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla decisione individuale di liquidazione del saldo finale;*
- tenere per almeno un quinquennio la contabilità aziendale secondo gli standard della metodologia R.I.C.A., e rendere disponibili, a fini statistici, i relativi dati;*
- non variare la destinazione d'uso agricolo dei beni strutturali ed non alienare i beni strumentali, salvo la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche, per almeno 5 anni a decorrere dalla decisione individuale di liquidazione del saldo finale”*

Inoltre l'articolo n. 14 - Disposizioni generali- prevede che *“per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale”*.

I bandi relativi alla Misura 311 az. 3 approvati con le Determinazioni n. C1869 del 08-08-2008, n. C0159 del 12-02-09, n. C0950 del 21 aprile 2010 e n. A5315 del 28-10-2010 come modificati con la sopra citata Determinazione n. A00309 del 24-01-2013 prevedono all'articolo 4 - *Requisiti e condizioni di ammissibilità* - Lettara d) impegni specifici che

“Il beneficiario deve, inoltre, impegnarsi a:

- condurre l'azienda per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla decisione individuale di liquidazione del saldo finale;*
- a non variare la destinazione d'uso agricolo dei beni strutturali ed a non alienare i beni strumentali, salvo la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche, per almeno 5 anni a decorrere dalla decisione individuale di liquidazione del saldo finale. La Regione provvederà, con successivo provvedimento, a definire le modalità ed i formulari per la tenuta della contabilità”*.

Inoltre il punto 4.2. Periodo di non alienabilità dei beni e vincoli di destinazione. Impegni ex-post
Prevede che *“per il periodo di non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione, nonché per gli impegni ex-post successivi alla ultimazione degli interventi si rinvia a quanto già disciplinato nel documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio”*.

Infine l'articolo n. 14 - Disposizioni generali- prevede che *“per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale”*.

Con le Determinazioni n. C0511 del 9 marzo 2010, n. C1221 del 01-06-2010, n. A6035 del 11-11-2010 e n. A7244 del 13 luglio 2011 come modificate con le sopra citate Determinazioni n. A00309 del 24-01-2013 e n. A03353 del 24-04-2013 sono stati, tra l'altro approvati gli specifici atti di concessione della Misura 121 che prevedono, tra l'altro, che ***la ditta beneficiaria, pena la pronuncia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati:***

- rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per l'investimento previsto negli interventi progettuali finanziati con il presente provvedimento ;
- giustificare un volume di lavoro di almeno 1 (una) ULU (pari a 225 giornate lavorative) entro il termine consentito per la conclusione dei lavori e la rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del presente progetto. La verifica del rispetto del requisito dovrà effettuarsi sulla base dell'ordinamento produttivo e delle attività realizzate tenendo conto delle tabelle indicanti il fabbisogno unitario di lavoro per tipologia di coltura o capo in allevamento, approvate con DGR n. 506 del 2008 pubblicata sul BURL n 31 del 21/08/2008;
- condurre l'azienda agricola, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dal momento in cui l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, informa tramite lettera raccomandata A.R., la ditta beneficiaria dell'avvenuta predisposizione dell'atto di liquidazione dell'ultimo pagamento del contributo concesso;

➤ condurre l'azienda agricola, mantenendo i requisiti che hanno determinato l'attribuzione delle priorità previste dall'art. 10 "Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie", per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dal momento in cui l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, informa tramite lettera raccomandata A.R., la ditta beneficiaria dell'avvenuta predisposizione dell'atto di liquidazione dell'ultimo pagamento del contributo concesso;

➤ Tenere, per un periodo di almeno cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2012 la contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A.. A tal fine dovrà essere utilizzato l'applicativo informatico denominato GAIA predisposto dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) e dallo stesso reso disponibile, o, in alternativa, la modulistica cartacea derivante dallo stesso applicativo.

Inoltre così come previsto dalla Determinazione n. A03353 del 24-04-2013 le imprese che hanno percepito il primo pagamento della Misura 121 entro il 31 dicembre 2011 possono comunque far decorrere l'obbligo quinquennale della tenuta della contabilità dal 1° gennaio 2011.

➤ rendere disponibili i dati relativi alla contabilità aziendale entro il 31 gennaio di ogni anno, o entro il termine stabilito con eventuale apposita Determinazione di proroga, del quinquennio oggetto dell'impegno di cui al punto precedente.

Qualora tra l'erogazione della prima rata e la data del 31 gennaio dell'anno successivo (anno n) siano intercorsi meno di 5 (cinque) mesi, la prima data utile per la trasmissione dei dati sarà il 31 gennaio dell'anno "n + 1";

➤ esibire ai funzionari incaricati dell'accertamento, che ne acquisiscono fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute.

In sede di accertamento dell'esecuzione dei lavori i funzionari incaricati provvederanno all'annullamento delle fatture originali apponendo la seguente dicitura: Reg. (CE) n. 320/2006. Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" Domanda n. _____, Data: __/__/____, e firma del funzionario incaricato;

➤ garantire la pronta reperibilità e la conservazione per 5 (cinque) anni degli originali dei documenti di spesa a decorrere dal momento in cui l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, informa tramite lettera raccomandata A.R., la ditta beneficiaria dell'avvenuta predisposizione dell'atto di liquidazione dell'ultimo pagamento del contributo concesso;

➤ rispettare, nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal momento in cui l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, informa tramite lettera raccomandata A.R., la ditta beneficiaria dell'avvenuta predisposizione dell'atto di liquidazione dell'ultimo pagamento del contributo concesso gli obblighi relativi al "periodo di non alienabilità", i vincoli "di destinazione", salvo la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche, e tutti gli impegni ex post riportati nell'art. 22 delle Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento (DGR 412/2008 e s.s. m.m. e i.i.);

➤ tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;

➤ attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto dall'Allegato VI del Reg. CE 1974 del 2006 e richiamato all'art. 46 delle Disposizioni attuative per le misure ad investimento (DGR 412/08 e ss. mm. ii.) tenendo conto delle modifiche regolamentari introdotte dal Reg. CE 1175 del 2008;

➤ ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto.

Con Determinazione n. A4122 del 13-04-2011 come modificata con la sopra citata Determinazione n. A00309 del 24-01-2013 sono stati, tra l'altro approvati gli specifici atti di concessione della Misura 311 az. 3 che prevedono, tra l'altro, che **la ditta beneficiaria, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati:**

- provvedere, solo per operazioni finanziate con un costo dell'investimento ammesso superiore a 500.000 euro, all'apertura di un apposito conto corrente bancario/postale riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo;
- rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per l'investimento previsto negli interventi progettuali finanziati con il presente provvedimento ;
- realizzare le attività e gli investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale (business plan) approvati in fase istruttoria nel rispetto dei tempi previsti e autorizzati. La mancata rispondenza a quanto indicato nel piano aziendale e nel relativo crono-programma comporta la revisione del sostegno accordato sino al recupero totale del premio erogato.
- giustificare un volume di lavoro di almeno 1 (una) ULU (Unità Lavorative Uomo pari a 225 giornate lavorative) entro il termine consentito per la conclusione dei lavori e la rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del presente progetto. La verifica del rispetto del requisito dovrà effettuarsi sulla base dell'ordinamento produttivo e delle attività realizzate tenendo conto delle tabelle indicanti il fabbisogno unitario di lavoro per tipologia di coltura o capo in allevamento, approvate con DGR n. 506 del 2008 pubblicata sul BURL n 31 del 21/08/2008;
- condurre l'azienda agricola, mantenendo i requisiti che hanno determinato l'attribuzione delle priorità previste dall'art. 10 "Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie", per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dal momento in cui l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, informa tramite lettera raccomandata A.R., la ditta beneficiaria dell'avvenuta predisposizione dell'atto di liquidazione dell'ultimo pagamento del contributo concesso;
- esibire ai funzionari incaricati dell'accertamento, che ne acquisiscono fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. In sede di accertamento dell'esecuzione dei lavori i funzionari incaricati provvederanno all'annullamento delle fatture originali apponendo la seguente dicitura: Reg. (CE) n. 320/2006. Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole" Azione 3 - "Sostegno all'offerta agrituristica", Codice Agea della domanda presentata tramite portale SIAN n. _____, Data: ___/___/___, e firma del funzionario incaricato;
- garantire la pronta reperibilità e la conservazione per 5 (cinque) anni degli originali dei documenti di spesa, a decorrere dal momento in cui l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, informa tramite lettera raccomandata A.R., la ditta beneficiaria dell'avvenuta predisposizione dell'atto di liquidazione dell'ultimo pagamento del contributo concesso;

- rispettare, nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal momento in cui l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, informa tramite lettera raccomandata A.R., la ditta beneficiaria dell'avvenuta predisposizione dell'atto di liquidazione dell'ultimo pagamento del contributo concesso gli obblighi relativi al "periodo di non alienabilità", i vincoli "di destinazione", salvo la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche, e tutti gli impegni ex post riportati nell'art. 22 delle Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento (DGR 412/2008 e s.s. m.m. e i.i.);
- tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;
- attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto dall'Allegato VI del Reg. CE 1974 del 2006 e richiamato all'art. 46 delle Disposizioni attuative per le misure ad investimento (DGR 412/08 e ss. mm. ii.) tenendo conto delle modifiche regolamentari introdotte dal Reg. CE 1175 del 2008;
- ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto.
- comunicare alla Regione altri eventuali finanziamenti pubblici percepiti nell'arco dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, in conformità al Regolamento "de minimis" n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

4 Estrazione del campione

L'estrazione del campione viene effettuata dall'organismo pagatore Ageo.

5 Soggetti incaricati del controllo

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento al principio generale di separazione delle funzioni, i controlli e le verifiche svolte in fase ex post, nonché l'acquisizione dell'esito delle stesse, sono effettuati da soggetti diversi sia da quelli che hanno effettuato i controlli amministrativi sulla domanda di aiuto e sulla domanda di pagamento, sia da quelli che hanno eventualmente effettuato i controlli in loco.

Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentire l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento o dall'aiuto. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti e le informazioni eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dagli aiuti e/o l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

6 Modalità di esecuzione del controllo

6.1 Fasi di esecuzione

Una fase del controllo si esplica mediante una verifica amministrativa che verrà effettuata presso la Struttura incaricata del controllo medesimo. Tale verifica sarà rivolta ad accertare tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante mezzi amministrativi, anche tramite la consultazione delle pertinenti banche dati telematiche.

Un'altra fase del controllo si effettua mediante sopralluogo presso la sede ove sono stati realizzati gli investimenti. I funzionari incaricati del controllo sono autorizzati a richiedere tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento del controllo ex-post. Qualora nel corso del controllo i funzionari incaricati rilevassero irregolarità si applicheranno i recuperi e le sanzioni previste.

6.2 Esito del controllo

Il controllo ex post verte sulla verifica del rispetto di tutti gli impegni che il richiedente si è assunto in relazione a tutte le misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento, per le quali ha percepito il contributo pubblico.

Il controllo che accerti inadempienze rispetto al mantenimento degli impegni assunti, può comportare, a seconda della gravità dell'impegno violato:

- a) l'applicazione dei recuperi e delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27 del Reg. CE n.968/2006, eccetto in caso di forza maggiore, qualora nel corso del controllo si riscontrino spese non più eleggibili a contributo. Se la modifica delle condizioni di esecuzione degli investimenti collegati abbia comportato modifiche sostanziali all'operazione di investimento e la violazione di impegni essenziali si deve procedere, eccetto in caso di forza maggiore, alla pronuncia della decadenza totale del contributo. Se, di contro, non sono stati violati impegni essenziali e non sono state apportate modifiche sostanziali all'operazione di investimento è possibile procedere al recupero parziale e all'applicazione delle relative sanzioni per le spese non più eleggibili. Oltre al recupero dell'importo non dovuto, deve essere applicata una penale pari al 10 % dell'importo da recuperare o, se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, pari al 30% dell'importo da recuperare. Gli interessi decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di notificazione al beneficiario dell'obbligo di rimborsare l'aiuto sino alla data del rimborso effettivo. La sanzione suddetta non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.5. della Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010 gli importi indebitamente versati sono recuperati secondo le modalità stabilite dalla Circolare dell'OP AGEA n. 36 del 7.11.2008 e successive modifiche e integrazioni;
- b) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n° 898/86.

Al fine dell'individuazione degli impegni essenziali e non essenziali e dell'individuazione delle somme da recuperare in caso di violazione di impegni occorre fare riferimento alle schede per la determinazione dei recuperi e delle sanzioni relative alle misure 121 e 311 az. 3 allegate al provvedimento di approvazione del presente documento.

Ogni tipologia omogenea di impegni prevede uno o più vincoli che, coerentemente con la metodologia stabilita dalla DGR n. 161 del 05-03-2010, ai fini del trattamento delle inadempienze eventualmente riscontrate vengono a loro volta classificati come impegni essenziali e impegni non essenziali.

In particolare, considerato che in ottemperanza all'art. 26 del reg. (CE) 968/2006, se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, nel programma di ristrutturazione nazionale, l'aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all'impegno o agli impegni non rispettati, al fine di stabilire la percentuale di aiuto da recuperare in caso di violazione di impegni non essenziali, nelle schede allegate al provvedimento di approvazione del presente documento viene utilizzata la metodologia stabilita con DGR n. 161 del 05-03-2010 al fine di mantenere una coerenza con quanto previsto nell'ambito del PSR della Regione Lazio. All'aiuto da recuperare ottenuto moltiplicando il contributo totale erogato per la relativa percentuale di recupero va inoltre applicata, ai sensi dell'art. 27 del reg. (CE) 968/2006, una sanzione pari al 10% o, se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, pari al 30% dell'aiuto da recuperare.

La sanzione suddetta non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore. Se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30 % dell'importo da rimborsare.

7 Predisposizione del verbale finale

Le verifiche ex post da effettuare ed i relativi esiti sono tracciati in un apposito verbale di controllo il cui schema è allegato al provvedimento di approvazione del presente documento.

Il modello di verbale del controllo ex post prevede sia una parte relativa alle verifiche di carattere trasversale a tutte le misure sia una parte distinta, riportata in uno specifico allegato al verbale, per i controlli afferenti gli impegni ex post propri delle singole misure 121 e 311 az. 3.

Il verbale viene redatto almeno in tre copie, di cui una viene consegnata al beneficiario, una inserita nel fascicolo di domanda e l'altra rimane agli atti della struttura regionale responsabile dei controlli. Gli esiti dei controlli ex-post devono inoltre essere inseriti sul SIAN, ivi compresi eventuali recuperi e sanzioni secondo le modalità previste dalle specifiche Circolari Agea e dallo specifico Manuale Operativo Utente del S.I.N.;

Scheda per la determinazione dei recuperi e delle sanzioni relativa alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”

Elenco degli impegni della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”

Nell’ambito della presente misura, in linea con quanto stabilito dalla DGR n. 161 del 05-03-2010, sono state individuate 5 tipologie omogenee di vincoli, requisiti o impegni che gravano sul destinatario del sostegno in forza dell’adesione volontaria alla misura oggetto di contributo. Tali tipologie sono di seguito elencate.

Classificazione degli impegni in 5 tipologie omogenee:

1. Pubblicità;
2. Tenuta di registrazioni/ informazioni per monitoraggio;
3. Accesso all’azienda ed esibizione di documenti probatori;
4. Conformità nella realizzazione dell’operazione e nell’adeguamento dell’azienda;
5. Mantenimento della conduzione aziendale e del vincolo di inalienabilità.

Ogni tipologia omogenea di impegni prevede uno o più vincoli che, coerentemente con quanto stabilito dalla DGR n. 161 del 05-03-2010, ai fini del trattamento delle inadempienze eventualmente riscontrate vengono a loro volta classificati come impegni essenziali e impegni non essenziali.

La violazione di un impegno essenziale comporterà, eccetto in caso di forza maggiore, la decadenza totale del beneficiario dall’operazione. Per contro, la violazione di un impegno non essenziale non pregiudica il mantenimento dell’ammissibilità al sostegno pubblico dell’operazione e comporterà la revoca parziale dell’aiuto.

A seconda che si tratti di violazione di un impegno essenziale o non essenziale, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. (CE) n. 968/2006, dell’articolo 5.3 del Programma Nazionale Di Ristrutturazione Del Settore Bieticolo – Saccarifero e dell’ articolo 8.6 della Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010 così come modificata con Circolare Agea n. 32 del 5 agosto 2010 si deve procedere, eccetto in caso di forza maggiore, alla pronuncia della decadenza totale o parziale del contributo e al recupero dell’importo non dovuto. Sia in caso di recupero parziale che di recupero totale si dovrà procedere all’applicazione di una penale pari al 10 % dell’importo da recuperare o, se l’inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, pari al 30% dell’importo da recuperare. Gli interessi decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di notificazione al beneficiario dell’obbligo di rimborsare l’aiuto sino alla data del rimborso effettivo. La sanzione suddetta non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l’inadempienza dimostra con prove sufficienti che l’inadempienza è dovuta a forza maggiore. Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Come stabilito dal paragrafo n. 8.5 della Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010, gli importi indebitamente versati sono recuperati secondo le modalità stabilite dalla Circolare dell’OP AGEA n. 36 del 7.11.2008 e successive modifiche.

Considerato che in ottemperanza all’art. 26 del reg. (CE 968/2006), se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, nel programma di ristrutturazione nazionale, l’aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all’impegno o agli impegni non rispettati, al fine di stabilire la percentuale di aiuto da recuperare in caso di violazione di impegni non essenziali, nelle schede di seguito riportate vengono utilizzati i metodi e le percentuali stabilite con DGR n. 161 del 05-03-2010. All’aiuto da recuperare ottenuto moltiplicando il contributo totale erogato per la relativa percentuale di recupero va inoltre applicata, ai sensi del’art. 27 del reg. (CE) 968/2006, una

sanzione pari al 10% o, se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, pari al 30% dell'aiuto da recuperare.

La sanzione suddetta non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore. Se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30 % dell'importo da rimborsare.

Pubblicità (1)

Descrizione dell'impegno

➤ attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto dall'Allegato VI del Reg. CE 1974 del 2006 e richiamato all'**art. 46 delle Disposizioni attuative per le misure ad investimento (DGR 412/08 e ss.mm.ii.)**¹ tenendo conto delle modifiche regolamentari introdotte dal Reg. CE 1175 del 2008;

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	Punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)
- assenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari	3	X		
- presenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari non conformi con quanto previsto dalla normativa comunitaria	1	X		

Tenuta di registrazioni/ informazioni per monitoraggio (2)

Descrizione dell'impegno

Tenere, per un periodo di almeno cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2012 la contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A.. A tal fine dovrà essere utilizzato l'applicativo informatico denominato GAIA predisposto dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) e dallo stesso reso disponibile, o, in alternativa, la modulistica cartacea derivante dallo stesso applicativo.

Inoltre così come previsto dalla Determinazione n. A03353 del 24-04-2013 le imprese che hanno percepito il primo pagamento della Misura 121 entro il 31 dicembre 2011 possono comunque far decorrere l'obbligo quinquennale della tenuta della contabilità dal 1° gennaio 2011.

Rendere disponibili i dati relativi alla contabilità aziendale di cui al punto precedente entro il 31 gennaio di ogni anno (o entro il termine stabilito con eventuale apposita Determinazione di proroga), per i 5 (cinque) del periodo oggetto dell'impegno di cui al punto precedente. Qualora tra l'erogazione della prima rata e la data del 31 gennaio dell'anno successivo (anno n) siano intercorsi meno di 5 (cinque) mesi, la prima data utile per la trasmissione dei dati sarà il 31 gennaio dell'anno "n + 1";

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	Punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)
- i dati relativi alla contabilità aziendale secondo gli standard	5	X		

¹ Nel caso in cui il costo complessivo dell'investimento nelle aziende agricole o nelle aziende agroalimentari superi i 50.000 Euro, il beneficiario deve affiggere una targa informativa; quando il costo complessivo supera i 500.000 Euro nei luoghi interessati dall'investimento deve essere affisso un cartello informativo. I cartelli e le targhe informative devono rispettare le caratteristiche tecniche individuate nell'allegato VI del Reg. CE 1974/2006 per quanto riguarda slogan e logo e tali informazioni occupano almeno il 25% del cartello o della targa.

della R.I.C.A. non sono stati resi disponibili				
- i dati relativi alla contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A. sono stati resi disponibili ma sono incompleti di almeno una annualità	3	X		
- i dati relativi alla contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A. sono stati resi disponibili ma con ritardo rispetto al termine previsto	1	X		

Descrizione dell'impegno

- ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	Punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)
- non aver ottemperato a richieste di dati e notizie per le attività di monitoraggio			X	

Accesso all'azienda ed esibizione di documenti probatori (3)

Descrizione dell'impegno

- Consentire il regolare svolgimento dei controlli ed esibire i documenti richiesti

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	Punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)
- non aver consentito il regolare svolgimento dei controlli e non aver esibito la documentazione richiesta			X	

Mantenimento di un volume di lavoro di almeno 1 (una) ULU (4)

Descrizione dell'impegno

➤ Mantenimento di un volume di lavoro di almeno 1 (una) ULU (pari a 225 giornate lavorative annue calcolate secondo quanto stabilito dalla DGR n. 506/2008).

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	Punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)
L'azienda non dimostra un volume di lavoro pari ad 1 ULU			X	

Mantenimento della conduzione aziendale e rispetto del vincolo di inalienabilità (5)

Descrizione dell'impegno

➤ condurre l'azienda agricola in qualità di imprenditore agricolo con gli stessi requisiti soggettivi (P. IVA attiva, iscrizione CCIAA, posizione INPS attiva, Regolarità contributiva INPS) e oggettivi (titolo a disporre degli immobili dove si realizzerà l'investimento) previsti dal bando pubblico (salvo cause di forza maggiore)

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	Punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)
<p>- perdita, da parte dell'imprenditore agricolo, di uno qualunque dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partita IVA attiva • Iscrizione alla Camera di Commercio nel registro delle imprese • essere Imprenditori Agricoli, come imprese individuali o organizzati in forma societaria, così come definiti dall'art. 2135 del Codice Civile. • Regolarità contributiva INPS • Avere titolo a disporre degli immobili dove si è realizzato l'investimento 			X	

Descrizione dell'impegno

➤ Mantenere inalterato, **a decorrere** dalla data in cui l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio informa la ditta beneficiaria dell'avvenuta predisposizione dell'atto di liquidazione dell'ultimo pagamento del contributo, l'assetto proprietario degli investimenti ammessi a finanziamento, non cedendoli a terzi (salvo cause di forza maggiore)

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione	Punteggio	Violazione	Violazione	Presenza di causa
-------------	-----------	------------	------------	-------------------

dell'inadempienza		impegno non essenziale	impegno essenziale	di forza maggiore (SI/NO)
- aver ceduto a terzi uno o più degli investimenti ammessi a finanziamento			X	

VERIFICA DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Il verificarsi di almeno una delle inadempienze agli impegni essenziali di cui sotto comporta, eccetto in caso di forza maggiore, la decadenza totale dell'operazione con revoca del contributo concesso, il recupero degli importi già erogati, l'applicazione di una penale pari al 10 % dell'importo da recuperare o, se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, pari al 30% dell'importo da recuperare. Gli interessi decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di notificazione al beneficiario dell'obbligo di rimborsare l'aiuto sino alla data del rimborso effettivo. La sanzione suddetta non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Impegni essenziali	Impegno essenziale non rispettato ²	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO) ³
Non aver ottemperato a richieste di dati e notizie per le attività di monitoraggio		
Non aver consentito il regolare svolgimento dei controlli e non aver esibito la documentazione richiesta		
L'azienda non dimostra un volume di lavoro pari ad 1 ULU		
Perdita di uno dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi: <ul style="list-style-type: none"> • Partita IVA attiva • Iscrizione alla Camera di Commercio nel registro delle imprese • essere Imprenditori Agricolo, come imprese individuale o organizzato in forma societaria, così come definito dall'art. 2135 del Codice Civile. • Regolarità contributiva INPS • Avere titolo a disporre degli immobili dove si è realizzato l'investimento 		
Aver ceduto a terzi uno o più degli investimenti ammessi a finanziamento		

Contributo da recuperare e sanzione da applicare nel caso in cui siano stati violati uno o più impegni essenziali

Contributo totale da recuperare (€) ⁴	Percentuale di sanzione da applicare (10% o 30%) ⁵	Sanzione (Contributo totale da recuperare X percentuale di sanzione)(€)	Totale (importo da recuperare + sanzione) €

² Barrare con una X

³ Il recupero e la sanzione non vengono applicati se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore

⁴ 100% del contributo erogato

⁵ Indicare se deve essere applicata la sanzione del 10% o del 30%. La sanzione del 30% si applica se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave.

VERIFICA DEGLI IMPEGNI NON ESSENZIALI

Nel caso di inadempienze agli impegni non essenziali al fine di stabilire la percentuale di aiuto da recuperare, in linea con quanto riportato nell'Allegato A alla DGR n. 161 del 05-03-2010, si determina di seguito la classe di violazione (bassa = 1; media =3; alta =5) di ciascun indicatore (Gravità; Entità; Durata).

GRAVITA'

Tipologia omogenea	Impegni non essenziali	Impegno rispettato	
		Si	No
		Punteggio	
1	- assenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari comunitari		3
	- presenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari non conformi con quanto previsto dalla normativa comunitaria		1
2	- i dati relativi alla contabilità aziendale non sono stati resi disponibili		5
	- i dati relativi alla contabilità aziendale sono stati resi disponibili ma sono incompleti di almeno una annualità		3
	- i dati relativi alla contabilità aziendale sono stati resi disponibili ma con ritardo rispetto al termine previsto		1
TOTALE punteggio per la determinazione della classe di violazione di gravità			

Classi di violazione**GRAVITA'**

Bassa: somma compresa tra 1 e 5

Media: somma compresa tra 6 e 10

Alta: somma superiore a 10

ENTITA'

Bassa: numero di impegni non essenziali violati pari a uno

Media: numero di impegni non essenziali violati pari a due

Alta: numero di impegni non essenziali violati uguale o superiore a tre

DURATA

Bassa: nel caso di infrazioni di impegni non essenziali limitatamente alla tipologia omogenea di impegni relativa alla *Pubblicità*

Alta: infrazione di impegni non essenziali riconducibili alla tipologia omogenea di impegni relativi alla *Tenuta di registrazioni/informazioni per il monitoraggio*.

Griglia dei valori degli indicatori (*)

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa. Punteggio 1	numero di impegni non essenziali violati pari a uno	SOMMA COMPRESA TRA <u>1 e 5</u>	Infrazioni di impegni non essenziali limitatamente alla tipologia omogenea di impegni relativa alla "Pubblicità"
Media Punteggio 3	numero di impegni non essenziali violati pari a due	SOMMA COMPRESA TRA <u>6 e 10</u>	
Alta Punteggio 5	numero di impegni non essenziali violati uguale o superiore a tre	SOMMA <u>SUPERIORE A 10</u>	Infrazione di impegni non essenziali riconducibili alla tipologia omogenea di impegni relativi alla "Tenuta di registrazioni/informazioni per il monitoraggio".

(*) I valori dei tre indicatori sono tra loro indipendenti

Calcolo della percentuale di aiuto da recuperare:

Come previsto dalla metodologia riportata nel capitolo 4 dell'Allegato A alla DGR n. 161 del 05-03-2010, il calcolo si completa con gli ulteriori due passaggi:

- calcolo della media aritmetica dei tre indicatori
- verifica dell'intervallo di valori in cui ricade la media calcolata, come illustrato nella tabella sottostante

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di aiuto da recuperare
$1 \leq x < 3$	3%
$3 \leq x < 4$	6%
$x \geq 4$	12%

Esempio:

Si prenda in considerazione una domanda di pagamento con un contributo erogato pari a € 100.000, a fronte della quale risultano accertate spese per un valore di € 90.000.

Su questo importo si applicheranno gli ulteriori recuperi per il mancato rispetto degli impegni non essenziali.

Supponendo che in fase di controllo ex post siano state riscontrate le seguenti violazioni di impegni non essenziali:

- *presenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari non conformi con quanto previsto dalla normativa comunitaria;*
- *i dati relativi alla contabilità aziendale sono stati resi disponibili ma sono incompleti di almeno una annualità;*

Alla prima infrazione deve essere assegnato un punteggio per la gravità pari a 1, alla seconda un punteggio pari a 3, per un totale del punteggio di gravità pari a 4 (somma compresa tra 1 e 5).

Pertanto:

La classe di violazione della gravità è bassa = 1.

La classe di violazione dell'entità è media = 3 (trattandosi di due impegni violati).

Inoltre, la presenza di violazioni all'impegno relativo alla Tenuta di registrazioni/informazioni per il monitoraggio fa rientrare l'inadempienza nella classe di durata alta e pertanto il relativo valore numerico è pari a 5.

Si procede al calcolo della media aritmetica (x) dei tre valori relativi ai tre indicatori di gravità, entità e durata: $x = (1+3+5)/3 = 9/3 = 3$.

Nel caso in esempio, la media ricade nell'intervallo: $3 \leq x < 4$, che corrisponde ad una riduzione pari al 6% dell'importo. La base di calcolo è costituita dall'importo del contributo erogato al netto di eventuali altri importi da recuperare.

Essendo che:

$$90.000 \times 6\% = 5.400$$

L'importo del contributo da recuperare, fatti salvi eventuali altri recuperi, sarà pari a € 5.400.

All'aiuto da recuperare ottenuto moltiplicando il contributo totale erogato per la relativa percentuale di recupero va inoltre applicata una sanzione pari al 10% o, se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, pari al 30% dell'aiuto da recuperare.

Contributo da recuperare e sanzione da applicare nel caso in cui siano stati violati uno o più impegni non essenziali.

Contributo totale erogato (€)	Contributo totale erogato al netto di eventuali altri importi da recuperare (€)	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO) ⁶	Percentuale di aiuto da recuperare ⁷ (%)	Importo da recuperare (€) (Contributo totale erogato al netto di eventuali altri importi da recuperare X percentuale di aiuto da recuperare)	Percentuale di sanzione da applicare (10% o 30% dell'importo da recuperare) ⁸	Sanzione (Importo da recuperare X percentuale di sanzione)(€)	Totale (importo da recuperare + sanzione)

⁶ Il recupero e la sanzione non vengono applicati se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore.

⁷ 3%, 6% o 12% a seconda dell'intervallo in cui ricade la media aritmetica dei tre indicatori di entità, gravità e durata.

⁸ Indicare se deve essere applicata la sanzione del 10% o del 30%. La sanzione del 30% si applica se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave.

Scheda per la determinazione dei recuperi e delle sanzioni relativa alla Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole”

Elenco degli impegni della Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” azione 3 “Sostegno all’offerta agrituristica”

Nell’ambito della presente misura e azione sono state individuate 4 tipologie omogenee di vincoli, requisiti o impegni che gravano sul destinatario del sostegno in forza dell’adesione volontaria alla azione oggetto di contributo. Tali tipologie sono di seguito elencate.

Classificazione degli impegni in 4 tipologie omogenee:

1. Pubblicità
2. Tenuta di registrazioni/ informazioni per monitoraggio
3. Accesso all’azienda ed esibizione di documenti probatori
4. Mantenimento dei requisiti di accesso ai benefici e del vincolo di inalienabilità.

Ogni tipologia omogenea di impegni prevede uno o più vincoli che, coerentemente con quanto stabilito dalla DGR n. 161 del 05-03-2010, ai fini del trattamento delle inadempienze eventualmente riscontrate vengono a loro volta classificati come impegni essenziali e impegni non essenziali.

La violazione di un impegno essenziale comporterà, eccetto in caso di forza maggiore, la decadenza totale del beneficiario dall’operazione. Per contro, la violazione di un impegno non essenziale non pregiudica il mantenimento dell’ammissibilità al sostegno pubblico dell’operazione e comporterà la revoca parziale dell’aiuto.

A seconda che si tratti di violazione di un impegno essenziale o non essenziale, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. (CE) n. 968/2006, dell’articolo 5.3 del Programma Nazionale Di Ristrutturazione Del Settore Bieticolo – Saccarifero e dell’ articolo 8.6 della Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010 così come modificata con Circolare Agea n. 32 del 5 agosto 2010 si deve procedere, eccetto in caso di forza maggiore, alla pronuncia della decadenza totale o parziale del contributo e al recupero dell’importo non dovuto. Sia in caso di recupero parziale che di recupero totale si dovrà procedere all’applicazione di una penale pari al 10 % dell’importo da recuperare o, se l’inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, pari al 30% dell’importo da recuperare. Gli interessi decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di notificazione al beneficiario dell’obbligo di rimborsare l’aiuto sino alla data del rimborso effettivo. La sanzione suddetta non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l’inadempienza dimostra con prove sufficienti che l’inadempienza è dovuta a forza maggiore. Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Come stabilito dal paragrafo n. 8.5 della Circolare Agea n. 6 del 17 marzo 2010, gli importi indebitamente versati sono recuperati secondo le modalità stabilite dalla Circolare dell’OP AGEA n. 36 del 7.11.2008 e successive modifiche.

Considerato che in ottemperanza all’art. 26 del reg. (CE 968/2006), se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, nel programma di ristrutturazione nazionale, l’aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all’impegno o agli impegni non rispettati, al fine di stabilire la percentuale di aiuto da recuperare in caso di violazione di impegni non essenziali, nelle schede di seguito riportate vengono utilizzati i metodi e le percentuali stabilite con DGR n. 161 del 05-03-2010. All’aiuto da recuperare ottenuto moltiplicando il contributo totale erogato per la relativa percentuale di recupero va inoltre applicata, ai sensi del’art. 27 del reg. (CE) 968/2006, una

sanzione pari al 10% o, se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, pari al 30% dell'aiuto da recuperare.

La sanzione suddetta non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore. Se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30 % dell'importo da rimborsare.

Pubblicità (1)

Descrizione dell'impegno

➤ attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto dall'Allegato VI del Reg. CE 1974 del 2006 e richiamato **all'art. 46 delle Disposizioni attuative per le misure ad investimento (DGR 412/08 e ss.mm.ii.)**¹ tenendo conto delle modifiche regolamentari introdotte dal Reg. CE 1175 del 2008;

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	Punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)
- assenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari	3	X		
- presenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari non conformi con quanto previsto dalla normativa comunitaria	1	X		

Tenuta di registrazioni/ informazioni per monitoraggio (2)

Descrizione dell'impegno

➤ ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	Punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)
- non aver ottemperato a richieste di dati e notizie per le attività di monitoraggio			X	

¹ Nel caso in cui il costo complessivo dell'investimento nelle aziende agricole o nelle aziende agroalimentari superi i 50.000 Euro, il beneficiario deve affiggere una targa informativa; quando il costo complessivo supera i 500.000 Euro nei luoghi interessati dall'investimento deve essere affisso un cartello informativo. I cartelli e le targhe informative devono rispettare le caratteristiche tecniche individuate nell'allegato VI del Reg. CE 1974/2006 per quanto riguarda slogan e logo e tali informazioni occupano almeno il 25% del cartello o della targa.

Accesso all'azienda ed esibizione di documenti probatori (3)

Descrizione dell'impegno

- Consentire il regolare svolgimento dei controlli ed esibire i documenti richiesti

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	Punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)
- non aver consentito il regolare svolgimento dei controlli e non aver esibito la documentazione richiesta			X	

Mantenimento dei requisiti di accesso ai benefici e rispetto del vincolo di inalienabilità (4)

Descrizione dell'impegno

- mantenere gli stessi requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando pubblico (salvo cause di forza maggiore)

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	Punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)
perdita di uno qualunque dei requisiti soggettivi e oggettivi come di seguito riportati: <ul style="list-style-type: none"> • Partita IVA attiva • Iscrizione alla Camera di Commercio nel registro delle imprese • Regolarità contributiva INPS • essere Imprenditori Agricolo, come imprese individuale o organizzato in forma societaria, così come definito dall'art. 2135 del Codice Civile • Titolo a disporre degli immobili dove si è realizzato l'investimento • Volume di lavoro pari a 1 U.L.U. • Iscrizione all'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'attività agrituristica 			X	

Descrizione dell'impegno

➤ Mantenere inalterato, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione, l'assetto proprietario degli investimenti ammessi a finanziamento, non cedendoli a terzi (salvo cause di forza maggiore)

Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	Punteggio	Violazione impegno essenziale	non	Violazione impegno essenziale	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)
- aver ceduto a terzi uno o più degli investimenti ammessi a finanziamento				X	

VERIFICA DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Il verificarsi di almeno una delle inadempienze agli impegni essenziali di cui sotto comporta, eccetto in caso di forza maggiore, la decadenza totale dell'operazione con revoca del contributo concesso, il recupero degli importi già erogati, l'applicazione di una penale pari al 10 % dell'importo da recuperare o, se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, pari al 30% dell'importo da recuperare. Gli interessi decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di notificazione al beneficiario dell'obbligo di rimborsare l'aiuto sino alla data del rimborso effettivo. La sanzione suddetta non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Impegni essenziali	Impegno essenziale non rispettato²	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO)³
non aver ottemperato a richieste di dati e notizie per le attività di monitoraggio		
non aver consentito il regolare svolgimento dei controlli e non aver esibito la documentazione richiesta		
perdita di uno qualunque dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi: <ul style="list-style-type: none"> • Partita IVA attiva • Iscrizione alla Camera di Commercio nel registro delle imprese • Regolarità contributiva INPS • essere Imprenditori Agricolo, come imprese individuale o organizzato in forma societaria, così come definito dall'art. 2135 del Codice Civile • Titolo a disporre degli immobili dove si è realizzato l'investimento • Volume di lavoro pari a 1 U.L.U. • Iscrizione all'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'attività agrituristica 		
aver ceduto a terzi uno o più degli investimenti ammessi a finanziamento		

² Barrare con una X

³ Il recupero e la sanzione non vengono applicati se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore

Contributo totale da recuperare e sanzione da applicare nel caso in cui siano stati violati uno o più impegni essenziali

Contributo totale da recuperare (€) ⁴	Percentuale di sanzione da applicare (10% o 30%) ⁵	Sanzione (Contributo totale da recuperare X percentuale di sanzione)(€)	Totale (importo da recuperare + sanzione) €

VERIFICA DEGLI IMPEGNI NON ESSENZIALI

Nel caso di inadempienze agli impegni non essenziali al fine di stabilire la percentuale di aiuto da recuperare, in linea con quanto riportato nell'Allegato A alla DGR n. 161 del 05-03-2010, si determina di seguito la classe di violazione (bassa = 1; media =3; alta =5) di ciascun indicatore (Gravità; Entità; Durata).

GRAVITA'

Tipologia omogenea	Impegni non essenziali	Impegno rispettato	
		Si	No
		Punteggio	
1	- assenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari comunitari		3
	- presenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari non conformi con quanto previsto dalla normativa comunitaria		1
TOTALE punteggio per la determinazione della classe di violazione di gravità			

Classi di violazione

GRAVITA'

Bassa: somma compresa tra 1 e 5

Media: somma compresa tra 6 e 10

Alta: somma superiore a 10

ENTITA'

Bassa: numero di impegni non essenziali violati pari a uno

Media: numero di impegni non essenziali violati pari a due

Alta: numero di impegni non essenziali violati uguale o superiore a tre

DURATA

Bassa: nel caso di infrazioni di impegni non essenziali limitatamente alla tipologia omogenea di impegni relativa alla *Pubblicità*.

⁴ 100% del contributo erogato

⁵ Indicare se deve essere applicata la sanzione del 10% o del 30%. La sanzione del 30% si applica se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave.

Griglia dei valori degli indicatori (*)

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa. Punteggio 1	Numero di impegni non essenziali violati pari a uno.	SOMMA COMPRESA TRA <u>1 e 5</u>	Infrazioni di impegni non essenziali limitatamente alla tipologia omogenea di impegni relativa alla "Pubblicità"
Media Punteggio 3	Numero di impegni non essenziali violati pari a due.	SOMMA COMPRESA TRA <u>6 e 10</u>	
Alta Punteggio 5	Numero di impegni non essenziali violati uguale o superiore a tre.	SOMMA SUPERIORE A <u>10</u>	

(*) I valori dei tre indicatori sono tra loro indipendenti

Calcolo della percentuale di aiuto da recuperare:

Come previsto dalla metodologia riportata nel capitolo 4 dell'Allegato A alla DGR n. 161 del 05-03-2010, il calcolo si completa con gli ulteriori due passaggi:

- calcolo della media aritmetica dei tre indicatori
- verifica dell'intervallo di valori in cui ricade la media calcolata, come illustrato nella tabella sottostante

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di aiuto da recuperare
$1 \leq x < 3$	3%
$3 \leq x < 4$	6%
$x \geq 4$	12%

Esempio:

Si prenda in considerazione una domanda di pagamento con un contributo erogato pari a € 100.000, a fronte della quale risultano accertate spese per un valore di € 90.000.

Su questo importo si applicheranno gli ulteriori recuperi per il mancato rispetto degli impegni non essenziali.

Supponendo che in fase di controllo ex-post sia stata riscontrata la seguente violazione di impegno non essenziale:

- presenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari non conformi con quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Alla sopra citata infrazione deve essere assegnato un punteggio per la gravità pari a 1.

Pertanto:

La classe di violazione della gravità è bassa = 1.

La classe di violazione dell'entità è bassa = 1 (trattandosi di un impegno violato).

Inoltre, la presenza di una violazione all'impegno relativo alla "Pubblicità" fa rientrare l'inadempienza nella classe di durata bassa e pertanto il relativo valore numerico è pari a 1.

Si procede al calcolo della media aritmetica (x) dei tre valori relativi ai tre indicatori di gravità, entità e durata: $x = (1+1+1)/3 = 3/3 = 1$.

Nel caso in esempio, la media ricade nell'intervallo: $1 \leq x < 3$ che corrisponde ad una riduzione pari al 3% dell'importo. La base di calcolo è costituita dall'importo del contributo erogato al netto di eventuali altri importi da recuperare.

Essendo che:

$$90.000 \times 3\% = 2.700$$

L'importo del contributo da recuperare, fatti salvi eventuali altri recuperi, sarà pari a € 2.700.

All'aiuto da recuperare ottenuto moltiplicando il contributo totale erogato per la relativa percentuale di recupero va inoltre applicata una sanzione pari al 10% o, se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, pari al 30% dell'aiuto da recuperare.

Contributo da recuperare e sanzione da applicare nel caso in cui siano stati violati uno o più impegni non essenziali.

Contributo totale erogato (€)	Contributo totale erogato al netto di eventuali altri importi da recuperare (€)	Presenza di causa di forza maggiore (SI/NO) ⁶	Percentuale di aiuto da recuperare ⁷ (%)	Importo da recuperare (€) (Contributo totale erogato al netto di eventuali altri importi da recuperare X percentuale di aiuto da recuperare)	Percentuale di sanzione da applicare (10% o 30% dell'importo da recuperare) ⁸	Sanzione (Importo da recuperare X percentuale di sanzione)(€)	Totale (importo da recuperare + sanzione)

⁶ Il recupero e la sanzione non vengono applicati se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore.

⁷ 3%, 6% o 12% a seconda dell'intervallo in cui ricade la media aritmetica dei tre indicatori di entità, gravità e durata.

⁸ Indicare se deve essere applicata la sanzione del 10% o del 30%. La sanzione del 30% si applica se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave.